

709.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni	7
Missioni vevoli nella seduta del 15 settembre 2026.....	3	Iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori locali e il controllo del territorio nel comune di Cornaredo (Milano) – 3-02538	7
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge)	3, 4	Intendimenti in merito all'assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba – 3-02872	7
Corte dei conti (Trasmissione di un documento).....	4	Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (A.C. 3045-A)	9
Documenti ministeriali (Trasmissione)	4	Parere della I Commissione.....	9
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti).....	4	Parere della V Commissione	9
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio).....	5	Articolo unico; Articoli del decreto-legge	10
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	5	Modificazioni apportate dalla Commissione..	11
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	Proposte emendative.....	27
Atti di controllo e di indirizzo.....	6	Ordini del giorno	55

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 settembre 2026.**

Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi,

Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 settembre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

L'ABBATE: « Deleghe al Governo per la semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi in favore dei piccoli birrifici indipendenti nonché disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra » (3100);

BILLI: « Modifica agli articoli 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di recupero dei punti della patente di guida rilasciata da uno Stato estero » (3101);

L'ABBATE: « Modifica all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di riserva di quote delle aree destinate all'edilizia residenziale convenzionata in favore delle cooperative edilizie, e altre disposizioni per favorire l'accesso alla prima casa di abitazione » (3102);

L'ABBATE: « Disposizioni per favorire l'occupazione giovanile, la trasmissione intergenerazionale delle competenze e la salvaguardia dei negozi, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici » (3103);

L'ABBATE: « Agevolazione fiscale per il recupero e la valorizzazione delle architetture rurali tradizionali da adibire ad abitazione principale » (3104).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

In data 14 settembre 2026 la deputata Kelany ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

KELANY: « Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero entrato nel territorio nazionale prima della maggiore età, legalmente residente da almeno dieci anni e che ha assolto l'obbligo scolastico » (2340).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, in data 3 settembre 2026, ha trasmesso la comunicazione dell'avvenuto versamento all'entrata del bilancio dello Stato della quota libera dell'avanzo di amministrazione della Corte dei conti – esercizio finanziario 2025.

Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 14 settembre 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per le parti di competenza, all'ordine del giorno PASTORELLA e ONORI n. 9/2643-A/28, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2025, concernente l'ado-

zione di misure per garantire l'accesso a procedure di prenotazione trasparenti e finestre temporali adeguate per gli studenti stranieri richiedenti il visto di studio in Italia, nonché di iniziative per il potenziamento delle sedi consolari maggiormente interessate dai flussi di studenti stranieri.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri) competenti per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 settembre 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 10 settembre 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile (atto Camera n. 3083).

Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro):

relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adegua-

mento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2026/001 BE/Cora (COM(2026) 155 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2026/002 ES/Galizia indotto automobilistico (COM(2026) 170 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2026/003 FI/Valmet Automotive (COM(2026) 400 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 14 settembre 2026, ha trasmesso la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dei progressi, dei risultati e dell'impatto delle missioni dell'UE (COM(2026) 467 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa

nel settore fiscale (rifusione) (COM(2026) 308 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 settembre 2026.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi del comma 4-*quater* dell'articolo 4 e delle lettere *d*) e *i*) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di luglio e agosto 2026.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 14 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-*bis* del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il conferimento del

seguito incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

alla dottoressa Susanna La Cecilia, l'incarico di direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

all'ingegnere Emanuele Calcagni, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

all'ingegnere Michele Pacciani, l'incarico di direzione del Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'incarico *ad interim* di direzione del Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

all'ingegnere Davide Drago, l'incarico di direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:

all'ingegnere Emanuele Renzi, l'incarico di direttore della Direzione generale

per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:

all'ingegnere Pier Luigi Giovanni Navone, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 settembre 2026, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito al dottor Antonio Natali, di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito a supporto del capo di Gabinetto.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina della dottoressa Teresa Romeo a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli.

Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori locali e il controllo del territorio nel comune di Cornaredo (Milano) – 3-02538

A)

MAERNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa, nel comune di Cornaredo (città metropolitana di Milano) si sono registrati, negli ultimi mesi, reiterati episodi di minacce e intimidazioni ai danni di amministratori locali espressione del partito Fratelli d'Italia, circostanze che hanno destato preoccupazione nell'ambito istituzionale cittadino;

in particolare:

in data 16 giugno 2025, il vicesindaco e assessore alla sicurezza Dario Ceniti avrebbe ricevuto, tramite il centralino comunale, una minaccia esplicita alla propria incolumità fisica da parte di un soggetto che si sarebbe qualificato con nome e cognome, dichiarando l'intenzione di « spaccargli la testa »;

in data 6 febbraio 2026, al capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Marzio Foti, sarebbe stata recapitata una lettera anonima composta con lettere ritagliate da un quotidiano, contenente espressioni ingiuriose e intimidatorie;

in data 16 febbraio 2026, al consigliere comunale Vito Vatalaro sarebbe stata recapitata una busta contenente un proiet-

tile, gesto dal chiaro contenuto intimidatorio;

per tutti gli episodi sopra richiamati, gli interessati hanno presentato formale denuncia rispettivamente presso la stazione dei carabinieri di Cornaredo (per quanto concerne il vicesindaco Ceniti) e presso la polizia locale (per quanto riguarda i consiglieri Foti e Vatalaro);

la reiterazione di tali fatti in un arco temporale ristretto appare suscettibile di incidere sul sereno svolgimento delle funzioni pubbliche e sul clima di sicurezza istituzionale dell'ente locale –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori coinvolti, rafforzare le misure di prevenzione e controllo sul territorio comunale e assicurare che l'esercizio delle attività istituzionali presso il comune di Cornaredo avvenga in condizioni di piena sicurezza e serenità, facendo altresì luce sugli episodi denunciati. (3-02538)

Intendimenti in merito all'assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba – 3-02872

B)

TENERINI e PELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa e da una denuncia pubblica delle segreterie Fit Cisl e Uiltrasporti emerge una situazione di partico-

lare criticità relativa all'assistenza sanitaria dei marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba;

secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, nell'area elbana non sarebbe attualmente presente alcun medico fiduciario della Cassa marittima, con conseguenti gravi disagi per un numero rilevante di lavoratori marittimi, stimato tra le 300 e le 400 unità;

tale assenza determinerebbe l'impossibilità di effettuare *in loco* visite, certificazioni e adempimenti sanitari necessari, compresi quelli connessi all'idoneità all'imbarco e alle visite periodiche, costringendo i marittimi a recarsi presso altre sedi, tra cui Livorno, Porto Santo Stefano o Viareggio, con evidenti aggravii economici, logistici e di tempo;

la condizione di insularità dell'Isola d'Elba rende tali spostamenti particolarmente onerosi e incide in modo ancora più grave sull'effettivo esercizio del diritto alla salute e sulla continuità dell'attività lavorativa dei marittimi interessati;

le organizzazioni sindacali hanno inoltre evidenziato che, in passato, sull'Isola d'Elba sarebbero stati presenti più medici fiduciari, mentre negli ultimi tempi ne sarebbe rimasto uno soltanto, il quale si sarebbe dimesso anche a causa della mancata corresponsione degli emolumenti dovuti da parte del Sasn (servizio di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile);

la situazione descritta, ove confermata, configurerebbe un serio disservizio amministrativo e sanitario, con ricadute dirette su lavoratori che svolgono un'attività essenziale per i collegamenti marittimi, la mobilità, l'economia e la continuità territoriale dell'isola;

le segreterie Fit Cisl e Ultrasporti hanno dichiarato lo stato di agitazione dei marittimi operanti all'Isola d'Elba, non escludendo ulteriori iniziative di protesta;

il diritto alla salute dei lavoratori marittimi deve essere garantito in modo effettivo e non può essere reso più difficile dalla collocazione geografica, né subordinato a carenze organizzative o ritardi amministrativi;

appare pertanto necessario assicurare con urgenza la presenza stabile di almeno un medico fiduciario sull'Isola d'Elba, in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie, comprese le visite biennali, le visite preventive e le certificazioni sanitarie indispensabili all'attività di imbarco —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta e quali elementi intenda fornire in merito all'attuale assenza di un medico fiduciario della Cassa marittima nell'area dell'Isola d'Elba;

se corrisponda al vero che l'ultimo medico fiduciario operante sull'isola si sia dimesso a causa della mancata corresponsione degli emolumenti dovuti da parte del Sasn e, in caso affermativo, quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per chiarire e rimuovere tale criticità;

quali misure urgenti il Ministero intenda adottare, anche attraverso il Sasn e le strutture competenti, per garantire il tempestivo ripristino di un medico fiduciario sull'Isola d'Elba;

se non ritenga necessario assumere iniziative di competenza volte a prevedere, per i territori insulari e per le aree caratterizzate da particolari difficoltà logistiche, un'organizzazione del servizio sanitario per i marittimi che assicuri effettiva prossimità delle prestazioni, evitando che i lavoratori siano costretti a sostenere spostamenti e costi aggiuntivi per accedere a servizi che devono essere garantiti gratuitamente;

quali iniziative intenda assumere per evitare il ripetersi di analoghe situazioni e per assicurare ai marittimi operanti all'Isola d'Elba pari condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie rispetto ai colleghi che operano nelle altre località del territorio nazionale. (3-02872)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2026, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI ALLA ULTERIORE CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (A.C. 3045-A)

A.C. 3045-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3045-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, lettera d), dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 3045-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2026,

recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, contenuti nel fascicolo;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.03, 1.05, 1.014, 1.015, 1.032, 2.5 e 3.4 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.45, 1.1001, 1.01, 1.01000, 2.2, 2.13, 2-bis.104, 2-bis.105, 2-bis.107, 2-bis.108, 2-bis.109, 2-bis.110, 2-bis.111, 2-bis.112, 2-bis.113, 2-bis.114, 2-bis.115, 2-bis.116, 2-bis.117, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.03, 1.05, 1.014, 1.015, 1.032, 2.5 e 3.4;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3045-A – Articolo unico**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE****Art. 1.**

1. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonché il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO****Articolo 1.**

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante e di autotrasporto)*

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ride-

terminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da marzo a giugno » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a luglio »;

b) al secondo periodo, le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 322 milioni ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria nell'ambito
della procedura di cessione del compendio
aziendale)*

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in ammini-

strazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3045-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « nuovo » sono aggiunte le seguenti: « perdurare dell' », le parole: « approvato con il » sono sostituite

dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « e fino al 6 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026 »;

al comma 3, le parole: « valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « decreto-legge 2026, n. 33 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 »;

alla lettera a), le parole: « da marzo a luglio » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo ad agosto »;

alla lettera b), le parole: « 322 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 397,6 milioni »;

al comma 5, le parole: « pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di preservare la » sono sostituite dalle seguenti: « di preservazione della », le parole: « della società ILVA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Ilva S.p.A. », la parola: « Made » è sostituita dalla seguente: « made » e dopo le parole: « in una soluzione, » sono inserite le seguenti: « un importo »;

al secondo periodo, le parole: « con ILVA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Ilva S.p.A. », dopo le parole: « in amministrazione straordinaria o » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « se più breve, entro » sono inserite le seguenti: « il termine di »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:

a) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;

b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”.

2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.”;

b) al secondo periodo, le parole: “dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati” sono sostituite dalle seguenti: “dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie

d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati" »;

alla rubrica, le parole: « in materia di » *sono sostituite dalle seguenti:* « concernenti la società ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. — (*Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici*) — 1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da

altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un

credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è imme-

diatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art. 55-bis. – (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico) – 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026

e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile

in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'im-

posta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 57".

14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Art. 2-ter. — (*Disposizioni di carattere fiscale*) — 1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".

2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente articolo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027 »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;

c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 14.500.000;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;

d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1;

e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.

2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e

fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti »;

al comma 3, lettera c), le parole: « n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 34, ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — (*Disposizioni di coordinamento*) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

« Allegato 1
(articolo 3, comma 2, lettera b))

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.000.000	60.000.000
23 Fondi da ripartire (33)	60.000.000	60.000.000
23.1 Fondi da assegnare (1)	60.000.000	60.000.000

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.000.000	229.852
1 Giustizia (6)	924.693	228.943
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	315.764	15.821
1.2 Giustizia civile e penale (2)	310.747	98.895
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	22.847	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	172.520	114.227
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	102.825	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	75.307	909
2.1 Indirizzo politico (2)	46.575	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	28.732	909

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	3.938.643
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	3.085.506	2.249.706
1.1 Protocollo internazionale (1)	25.315	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	2.316.407	2.246.782
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	1.868	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	4.573	2.079
1.5 Integrazione europea (7)	1.857	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	138.601	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	429.363	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	76.854	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	3.671	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	29.896	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	57.101	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	29.252	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16.179	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	13.073	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	1.885.242	1.688.937
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	1.885.242	1.688.937

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	1.673.936
1 Istruzione scolastica (22)	2.986.310	1.673.936
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	69.377	25.947
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	647.448	31.468
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	80.982	79.197
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	13.249	615
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	448.952	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	171.288	32.618
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	1.555.014	1.504.091
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	13.690	0
4.1 Indirizzo politico (2)	3.473	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.217	0

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	8.070.485	364.174
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	163.013	87.161
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)	163.013	87.161
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	312.657	5.131
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	46.291	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	251.156	0
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.210	4.657
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.160.012	127.723
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	1.720.150	5.024
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	220.955	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.218.907	122.699
4 Soccorso civile (8)	722.560	6.021
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	19.488	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	703.072	6.021
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.471.591	138.007
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.471.591	138.007
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	240.652	131
6.1 Indirizzo politico (2)	56.426	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	184.226	131

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.000.000	2.689.214
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	360.378	109.841
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	210.082	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	47.001	46.619
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	199.122	39.579
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	7.947	2.336
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	8.119	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	23.574	19.858
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	51.892	990
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	1.641	459
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	25.648	3.001
3.1 Indirizzo politico (2)	3.409	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	22.239	3.001
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	6.613.974	2.576.372
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	62.325	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	6.551.649	2.576.372

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000.000	4.880.379
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	200.064	83.602
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	88.343	56.751
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	15.487	3.223
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	31.868	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	64.366	23.628
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	5.676.181	4.777.234
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	642.305	223.978
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	153.560	149.356
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	3.820.798	3.757.155
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	226.352	7.610
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	832.197	639.135
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	969	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	447.738	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	447.738	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	275.685	143
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	275.685	143
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	400.332	19.400
5.1 Indirizzo politico (2)	81.660	3.594
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	318.672	15.806

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	3.500.000	2.540.190
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.296.123	2.519.935
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	714.224	699.471
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	19.943	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	37.366	13.464
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.271.157	1.263.383
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	149.372	19.602
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	294.013	34.476
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	745.142	466.178
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	2.535	0
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	32.493	9.656
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	1.157	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	28.721	13.705
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	203.877	20.255
4.1 Indirizzo politico (2)	163.769	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	40.108	20.255

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000.000	842.944
1 Tutela della salute (20)	531.953	483.432
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	198.815	183.690
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	7.924	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	4.389	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	296.810	286.973
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	5.692	2.488
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	18.323	10.281
2 Ricerca e innovazione (17)	436.770	359.512
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	353.180	339.986
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	83.590	19.526
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	31.277	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15.544	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.733	0

».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1° maggio e fino al 30 settembre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

1.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1° maggio e fino al 31 agosto 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti energetici aggiungere le seguenti: da fonti fossili

1.3. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 settembre 2026, aggiungere le seguenti: nonché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 1.843,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028.

all'articolo 3, comma 2:

alinea, sostituire le parole: 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 1.865,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2028;

lettera c), sostituire le parole: 0,9 milioni di euro con le seguenti: 19,8 milioni di euro;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 1.759,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 3-bis.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di

estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle

garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, dopo le parole: 5 settembre 2026, aggiungere le seguenti: nonché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026).

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato

detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 1.667 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

all'articolo 3, comma 2, alinea, sostituire le parole: 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 1750,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 18,7 milioni di euro per l'anno 2028.

1.45. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 settembre 2026 aggiungere le seguenti: nonché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2026.

1.5. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 7 agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 3.068 milioni di euro per l'anno 2026 e 537 milioni di euro per l'anno

2028, si provvede per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 3-bis e per l'anno 2028, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e);

all'articolo 3, comma 2:

alinea, sostituire le parole: 4,1 milioni con le seguenti: 537,9 milioni

lettera e), sostituire le parole: 4,1 milioni con le seguenti: 537,9 milioni;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 3.068 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 7 agosto 2026 e fino al 15 settembre 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Conseguentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 835 milioni di euro per l'anno 2026 e 146 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 3-bis e per l'anno 2028, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);

all'articolo 3, comma 2:

alinea, sostituire le parole: 4,1 milioni con le seguenti: 146,9 milioni.

lettera e), sostituire le parole: 4,1 milioni con le seguenti: 146,9 milioni;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che eserci-

tano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 835 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1.9. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'effettivo trasferimento ai consumatori della riduzione delle aliquote di accisa applicabile a decorrere dal 28 luglio 2026, nonché della tutela dell'equilibrio economico dei gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-undecies.

2-ter. I titolari delle autorizzazioni, i proprietari degli impianti, i fornitori in esclusiva e gli altri soggetti che determinano o comunicano al gestore il prezzo di cessione del prodotto o il prezzo di vendita al pubblico comunicano per iscritto al gestore ogni variazione del prezzo, indicando separatamente:

a) la variazione derivante dalla riduzione dell'aliquota di accisa e dalla corrispondente variazione dell'imposta sul valore aggiunto;

b) le eventuali variazioni riconducibili alle ulteriori componenti del prezzo.

Le variazioni delle componenti non fiscali intervenute durante il periodo di

applicazione dell'aliquota ridotta sono specificamente evidenziate e documentate.

2-quater. Per i quantitativi di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi degli impianti di distribuzione stradale alle ore 24 del 27 luglio 2026 e acquistati con applicazione dell'aliquota di accisa previgente, è riconosciuto al gestore un conguaglio qualora, a decorrere dal 28 luglio 2026, il prezzo di vendita al pubblico sia stato ridotto in conseguenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa. Il conguaglio è riconosciuto dal soggetto che ha ceduto il prodotto al gestore ovvero dal soggetto che, in forza dei rapporti contrattuali vigenti, determina o comunica il prezzo di vendita al pubblico.

2-quinquies. Il conguaglio di cui al comma *2-quater* è determinato, per ciascun litro, in misura corrispondente alla riduzione del prezzo al pubblico effettivamente applicata in conseguenza della minore imposizione fiscale e comunque entro il limite della differenza tra l'aliquota di accisa applicata all'acquisto e quella rideterminata, maggiorata del corrispondente effetto dell'imposta sul valore aggiunto. Il conguaglio è riconosciuto per i quantitativi effettivamente erogati a prezzo ridotto, fino a concorrenza delle giacenze presenti alle ore 24 del 27 luglio 2026. Ai fini della determinazione dei quantitativi oggetto di conguaglio, si presume che le giacenze presenti all'inizio del periodo siano erogate prioritariamente rispetto ai prodotti successivamente consegnati all'impianto. La consistenza delle giacenze è determinata sulla base:

- a) dei registri di carico e scarico;
- b) dei documenti di consegna;
- c) delle risultanze dei sistemi automatici di rilevazione dei serbatoi, ove disponibili;
- d) dei totalizzatori delle apparecchiature di erogazione.

2-sexies. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gestore comunica al soggetto obbligato i dati rela-

tivi alle giacenze e ai quantitativi erogati. Il conguaglio è riconosciuto mediante nota di credito o altra equivalente modalità di compensazione entro i successivi dieci giorni lavorativi.

2-septies. Le disposizioni di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* si applicano anche alle variazioni di prezzo e alle vendite già intervenute a decorrere dal 28 luglio 2026, nonché ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È nullo ogni patto o disposizione contrattuale che ponga direttamente o indirettamente a carico del gestore la differenza economica derivante dalla vendita a prezzo ridotto di prodotto acquistato con applicazione dell'aliquota di accisa previgente.

2-octies. Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, per l'HVO e per il biodiesel di cui al comma 2, le disposizioni dei commi da *2-quater* a *2-sexies* si applicano con riferimento alle giacenze presenti alle ore 24 del 29 luglio 2026 e alle riduzioni del prezzo applicate a decorrere dal 30 luglio 2026.

2-novies. Alla cessazione del periodo di applicazione dell'aliquota ridotta, salvo proroga della misura, per i quantitativi acquistati con applicazione dell'aliquota ridotta e ancora presenti nei serbatoi si applica, secondo criteri di reciprocità, un corrispondente conguaglio in senso inverso, limitatamente ai quantitativi successivamente erogati con un prezzo al pubblico aumentato in conseguenza del ripristino dell'aliquota ordinaria.

2-decies. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo sull'effettivo trasferimento della riduzione delle accise, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza tengono conto:

- a) dei prezzi di cessione praticati nei diversi passaggi della filiera;
- b) dei prezzi raccomandati, determinati o comunicati al singolo impianto;
- c) delle fatture e dei documenti di acquisto;

d) delle giacenze risultanti dai registri di carico e scarico;

e) dei conguagli e delle note di credito riconosciuti al gestore;

f) delle variazioni delle componenti non fiscali intervenute durante il periodo di applicazione dell'aliquota ridotta.

2-undecies. La sola mancata corrispondenza immediata tra la riduzione teorica dell'imposizione fiscale e la variazione del prezzo esposto al pubblico non costituisce, di per sé, indice di anomalia o di responsabilità imputabile al gestore, qualora il prezzo sia determinato o comunicato da soggetti diversi dal gestore ovvero il prodotto presente nei serbatoi sia stato acquistato con applicazione dell'aliquota prevalente e non sia stato riconosciuto il conguaglio previsto dal presente articolo.

2-duodecies. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.10. Gadda, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto,

con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.

1.1000. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 3 sostituire le parole: dell'articolo 3 con le seguenti: degli articoli 3 e 3-bis.1;

Conseguentemente:

al comma 5 sostituire le parole: dell'articolo 3 con le seguenti degli articoli 3 e 3-bis.1

all'articolo 3, comma 2

sopprimere la lettera b)

sopprimere l'Allegato 1 al decreto-legge

sopprimere la lettera c)

dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia

elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 232.300.000 di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di

produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.1001. Alifano, Raffa, Gubitosa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dei dati comunicati dagli esercenti gli impianti di distribuzione, monitora l'andamento dei prezzi dei carburanti praticati al pubblico, al fine di verificare l'effettivo trasferimento ai consumatori della riduzione delle aliquote di accisa disposta dai commi 1 e 2 e di individuare eventuali anomalie o fenomeni speculativi. I risultati aggregati del monitoraggio sono pubblicati con cadenza settimanale nel sito istituzionale del medesimo Ministero. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'efficacia delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sugli esiti del monitoraggio. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.11. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di contenimento dei prezzi di cui al comma 1, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvia tempestivamente iniziative volte all'individuazione e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici, al fine di favorire la stipula di contratti di acquisto a condizioni economiche più favorevoli. Contestualmente alla durata delle misure previste dal presente articolo, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato dei negoziati avviati, sulle condizioni economiche di acquisto concordate e sui potenziali benefici stimati per i consumatori e il tessuto produttivo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.1003. Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furguele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

(Inammissibile)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da marzo ad agosto con le seguenti: da marzo a dicembre.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 397,6 milioni con le seguenti: 432 milioni;

al comma 5, sostituire le parole: 97,6 milioni con le seguenti: 132 milioni;

all'articolo 3, comma 2, alinea, sostituire le parole: 379,6 milioni con le seguenti: 215,8 milioni;

all'articolo 3, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 11,4 milioni con le seguenti: 121,4 milioni

1.15. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: ad agosto con le seguenti: a settembre

1.16. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono soppresse.

1.18. Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2027 ».

*** 1.20.** Gadda, Del Barba.

*** 1.21.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, i criteri di riparto assicurano priorità alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.22. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dal 7 agosto 2026, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*.

5-ter. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sulla benzina, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 7 agosto 2026, nella misura di 572,90 euro per 1000 litri. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2026, in 99,50 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 102,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 105,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5:

i) alla lettera *a)*, dopo le parole: « euro 35 il chilogrammo convenzionale » sono

inserite le seguenti: « e, a decorrere dal 7 agosto 2026, euro 45 il chilogrammo convenzionale, »;

ii) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti) »;

iii) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* euro 252,70 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 256,70 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 260,70 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) »;

3) al comma 6, le parole da: « per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, in 283 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 288 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 294 euro per 1.000 sigarette. »;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da: « 40,50 per cento per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 63,1 per cento per l'anno 2026, 63,6 per cento per l'anno 2027 e al 64,6 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: « , rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, al 23,25 per cento e al 18,25 per cento per l'anno 2026, al 25,25 per cento e al 20,25 per cento per l'anno 2027 e al 27,25 per cento e al 22,25 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

3-ter. L'aliquota di accisa sull'alcol etilico, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata nella misura di euro 1500,00 per ettolitro anidro.

1.23. Sottanelli, Bonetti, Merola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Meccanismo automatico di compensazione tra maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto e accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti, di seguito denominato «Conto». Al Conto affluiscono, con cadenza bimestrale, le somme accertate ai sensi del comma 3. Le somme iscritte nel Conto sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 5, non possono essere utilizzate a copertura di altri interventi, non concorrono alla determinazione dei saldi disponibili per finalità diverse e, ove non utilizzate nel bimestre di riferimento, permangono nel Conto e sono utilizzabili nei bimestri successivi del medesimo esercizio e dell'esercizio immediatamente successivo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per prezzo di riferimento la media aritmetica delle quotazioni internazionali giornaliere dei prodotti petroliferi finiti rilevate sul mercato del Mediterraneo, espressa in euro per mille litri al netto dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto, distintamente per la benzina, per il gasolio usato come carburante, per il gas di petrolio liquefatto e per i prodotti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Il prezzo di riferimento è rilevato e pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza settimanale.

3. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze accerta e pubblica nel proprio sito istituzionale il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto affluito nel bimestre sui prodotti di cui al comma 2. Il maggior gettito è determinato applicando l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto alla differenza, ove positiva, tra il prezzo di riferimento medio del bimestre e il valore di riferimento del prezzo dei prodotti energetici indicato nel più recente Documento di finanza pubblica o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, moltiplicata per i volumi immessi in consumo nel bimestre e per la quota dei consumi riferibile a soggetti che non esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta. Tale quota è determinata secondo le metodologie del modello accise del Dipartimento delle finanze. Le somme così accertate sono versate al Conto di cui al comma 1 entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bimestre.

4. Il meccanismo di cui al comma 5 opera in ciascun bimestre nel quale ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 5 per cento il valore di riferimento di cui al comma 3;

b) il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 10 per cento la media dei prezzi di riferimento rilevati nei ventiquattro mesi precedenti.

5. Al ricorrere di una delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sui prodotti di cui al comma 2 sono ridotte, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del bimestre e per la durata di due mesi, di un importo per mille litri pari al rapporto tra le somme affluite al Conto ai sensi del comma 3 e i volumi che si stima siano immessi in consumo nel periodo di applicazione. La riduzione è ripartita tra ciascun prodotto in proporzione al rispettivo concorso alla formazione del maggior gettito accertato. La riduzione non può in alcun caso eccedere l'ammontare delle somme disponibili nel Conto.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, sono accertate le misure delle riduzioni determinate ai sensi del comma 5 e la data di decorrenza dei relativi effetti. Il decreto ha natura meramente ricognitiva. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, le riduzioni si applicano di diritto nella misura risultante dall'accertamento pubblicato ai sensi del comma 3, di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Agenzia delle dogane e monopoli entro i successivi cinque giorni.

7. Quando in un bimestre non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sono ripristinate, con la procedura e nei termini di cui al comma 6, nella misura ordinariamente vigente. Il ripristino non può in nessun caso determinare aliquote superiori a quelle stabilite dall'Allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge vigenti. La procedura di cui al comma 6 non può essere utilizzata per aumentare le aliquote di accisa.

8. Le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo non possono in alcun caso determinare aliquote inferiori ai livelli minimi di imposizione previsti dall'Allegato I, tabelle A e C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni.

9. Le aliquote ridotte, le esenzioni, i crediti d'imposta e i rimborsi previsti dalla normativa vigente e parametrati all'aliquota di accisa sui prodotti di cui al comma 2 continuano a essere determinati con riferimento all'aliquota ordinariamente vigente, non rilevando a tal fine le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo. Restano ferme in particolare le disposizioni di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

10. Le variazioni di gettito derivanti dall'applicazione del presente articolo non

rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che restano determinate sulla base delle aliquote ordinariamente vigenti.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'applicazione del presente articolo, recante l'indicazione, per ciascun bimestre, del maggior gettito accertato, delle somme affluite al Conto, delle riduzioni applicate e delle eventuali giacenze residue. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al monitoraggio degli effetti finanziari; qualora dal monitoraggio emergano scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere e le riduzioni di cui al comma 5 sono rideterminate nei limiti delle somme effettivamente disponibili nel Conto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il primo bimestre di riferimento ai fini dell'applicazione del presente articolo è quello in corso alla medesima data.

Art. 1-ter.

(Disposizioni per assicurare il trasferimento al consumatore delle riduzioni di accisa)

1. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuna riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti disposta con atto avente forza di legge ovvero ai sensi dell'articolo 1-bis, i titolari di depositi fiscali, i destinatari registrati, i titolari di depositi commerciali e i gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburanti comunicano al Ministero delle

imprese e del *made in Italy*, con le modalità telematiche già previste dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i prezzi praticati nei sette giorni antecedenti e nei sette giorni successivi alla data di efficacia della riduzione.

2. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, avvalendosi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e monopoli e del Corpo della Guardia di Finanza, verifica che la riduzione dell'accisa e il conseguente minor onere a titolo di imposta sul valore aggiunto siano integralmente trasferiti sul prezzo finale praticato al consumatore. Degli esiti della verifica è data comunicazione, entro trenta giorni dal termine del periodo di cui al comma 1, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Camere.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di dati non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun punto vendita. Nei casi di reiterazione si applica altresì la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo da uno a sette giorni. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 sono versate al Conto di cui all'articolo 1-bis, comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-quater.

(Disciplina delle giacenze nei periodi di variazione delle aliquote di accisa)

1. In occasione di ciascuna variazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, i soggetti di cui all'articolo 1-ter, comma 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane e monopoli, entro i cinque giorni successivi alla data di efficacia della variazione, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti, distinti per tipologia, presso i rispettivi depositi e impianti alla data immediatamente antecedente.

2. I quantitativi immessi in consumo nei quindici giorni antecedenti la data di efficacia di un ripristino delle aliquote ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, eccedenti la media dei quantitativi immessi in consumo dal medesimo soggetto nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti, sono assoggettati all'aliquota ripristinata. L'Agenzia delle dogane e monopoli procede al recupero della differenza con le modalità di cui agli articoli 15 e 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione dei dati e le soglie di giacenza al di sotto delle quali gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.01. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti e poteri di accertamento della Guardia di Finanza)

1. Al fine di contrastare l'ingiustificato divario tra le quotazioni internazionali della materia prima e i prezzi medi di vendita al consumo, qualora le rilevazioni dei mercati finanziari ed energetici internazionali evidenzino una contrazione del prezzo del greggio o dei raffinati pari o superiore al 5 per cento su base mensile a cui non corrisponda un proporzionale ed effettivo calo dei prezzi medi nazionali praticati alla pompa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il

parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dichiara con proprio decreto lo stato di temporanea anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, la Guardia di Finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, estende le attività di controllo e accertamento all'analisi contabile, finanziaria e documentale lungo l'intera filiera, orientando le verifiche a rilevare l'entità effettiva dei margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori, verificando altresì che la riduzione dell'accisa e il conseguente minor onere a titolo di imposta sul valore aggiunto disposti dal presente decreto-legge siano integralmente trasferiti sul prezzo finale praticato al consumatore.

3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2 emergano scostamenti ingiustificati dei margini di guadagno rispetto all'andamento medio del trimestre precedente o condotte speculative volte ad alterare il regolare funzionamento del mercato, la Guardia di Finanza trasmette immediatamente gli atti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'avvio tempestivo delle procedure sanzionatorie di competenza.

1.01002. Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della riduzione delle accise sul prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di ano-

malie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.

1.011. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 90 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2026 »;

b) al medesimo comma 1, le parole: « nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026 »;

c) al comma 2, le parole: « entro la data del 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 30 giugno 2027 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 1.03.** Gadda, Del Barba.

*** 1.05.** Merola, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Estensione del credito d'imposta alle imprese agromeccaniche)

1. Al fine di sostenere la continuità operativa delle imprese che svolgono lavo-

razioni agromeccaniche e prevenire disparità di trattamento economico tra gli operatori del settore primario, il credito d'imposta per l'acquisto di carburante riconosciuto alle imprese agricole è esteso, alle medesime condizioni e per i prelievi effettuati nel medesimo periodo, anche alle imprese agromeccaniche individuate dal codice ATECO 01.61, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, n. 454.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.01000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a agosto rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di

cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.014. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i carburanti utilizzati nell'esercizio di attività lavorative)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui costi sostenuti dai lavoratori autonomi e dalle imprese per i quali l'impiego di veicoli costituisce elemento necessario e continuativo dell'attività svolta, per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) agli agenti e ai rappresentanti di commercio che esercitano l'attività di cui all'articolo 1742 del codice civile;

c) alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai lavoratori autonomi, che utilizzano veicoli della categoria N1 o veicoli ad uso speciale, detenuti a titolo di proprietà, *leasing* o noleggio a lungo termine, per lo svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica, consegna di beni prodotti o commercializzati ovvero prestazione di servizi presso il domicilio o la sede del cliente.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari a 20 centesimi di euro per ciascun litro o chilogrammo di carburante acquistato e utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Il beneficio spetta per gli acquisti di benzina, gasolio, biodiesel, gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, gas di petrolio liquefatto e gas naturale per autotrazione, entro il limite mas-

simo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.

4. Le spese sono comprovate mediante fatture elettroniche, nelle quali sono indicati la targa o gli altri estremi identificativi del veicolo rifornito e la quantità di carburante acquistata. Il credito d'imposta non è riconosciuto per gli acquisti destinati a veicoli utilizzati promiscuamente per finalità estranee all'attività lavorativa, ad eccezione dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, lettera b).

5. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi acquisti di carburante, con altri contributi, crediti d'imposta, riduzioni di accisa o agevolazioni pubbliche aventi la medesima finalità. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che, per i medesimi acquisti, accedono al credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «*de minimis*».

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i codici delle attività economiche ammesse al beneficio;

b) le modalità di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti;

c) le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta;

d) gli obblighi documentali e le procedure di controllo;

e) le modalità di monitoraggio della spesa e di recupero dei crediti indebitamente fruiti.

9. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, il credito spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.032. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio

aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa

previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.015. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Termini per l'attuazione del meccanismo di cui all'articolo 1, commi da 290 a 294, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è adottato entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre nel quale ricorrano le condizioni previste dal comma 291 del medesimo articolo.

2. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e all'ammontare del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto conseguito nel bimestre sui prodotti energetici usati come carburanti.

3. Qualora, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, il decreto non sia adottato nel termine ivi previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro i successivi quindici giorni, una relazione che espone analiticamente le ragioni della mancata adozione e indica la

diversa destinazione data al maggior gettito accertato ai sensi del comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.020. Raffa, Alifano, Gubitosa.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2.1. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per garantire la chiusura delle fonti inquinanti degli impianti siderurgici ex ILVA)

1. Al fine di assicurare la rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti siderurgici ex Ilva e consentire l'adozione delle misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, di garantire la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde e la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario, è autorizzata una spesa di 8.100,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8.100,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 100,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 3;

b) quanto a 8.000 milioni di euro per l'anno 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi dal 3 al 7.

3. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2027, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nel periodo di imposta 2020. Entro il 30 giugno 2027, i soggetti di cui al primo periodo, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui al periodo precedente, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai periodi precedenti da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguiti da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre 2027. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al terzo periodo, la

sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) il sesto periodo è soppresso.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

6. Al comma 1 dell'articolo 74, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

7. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25

per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2.2. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitos, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: preservazione della funzionalità con le seguenti: chiusura delle fonti inquinanti

2.4. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitos, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100,5 milioni con le seguenti: 160 milioni

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 100,5 milioni con le seguenti: 160 milioni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. In considerazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria del 27 luglio

2026, che ha disposto la sospensione delle attività degli impianti entro novanta giorni per esigenze di tutela della salute e della sicurezza, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario volto a garantire:

a) la salvaguardia dei livelli occupazionali e la piena tutela del trattamento economico e normativo dei lavoratori coinvolti dagli effetti della sospensione delle attività produttive conseguente all'attuazione del predetto provvedimento, escludendo che i relativi effetti possano gravare sui lavoratori;

b) il prioritario impiego del personale nelle attività di bonifica, decontaminazione, manutenzione straordinaria, rimozione delle fonti di rischio, eliminazione dell'amianto, contenimento delle emissioni diffuse e messa in sicurezza degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) l'attivazione di un programma straordinario di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori agli agenti nocivi, con particolare riguardo all'amianto e alle polveri aerodisperse;

d) la trasmissione alle Camere, con cadenza mensile, di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza, sull'impiego delle risorse di cui al comma 1 e sulle misure adottate a tutela della salute e dell'occupazione dei lavoratori;

all'articolo 3, comma 3,

alinea, sostituire le parole: 100,5 milioni con le seguenti: 160 milioni;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) 59,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.5. Viggiano, Stefanazzi, Merola, Guerra, Lacarra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasferirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano, entro il 30 settembre 2026, al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2026, che la trasmette alle Camere entro 10 giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia a Acciaierie d'Italia nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia nel 2024 per 320 milioni di euro;

c) dei finanziamenti a titolo oneroso concessi nel corso degli anni 2025 e 2026 per circa 600 milioni di euro;

d) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva;

e) eventuali altri contributi corrisposti, a qualsiasi titolo, con fondi pubblici.

2.7. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un cronoprogramma dettagliato per la progressiva decarbonizzazione del sito produttivo di Taranto, comprensivo degli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, del ricorso a tecnologie alimentate da energia rinnovabile e idrogeno verde, nonché delle relative scadenze e modalità di monitoraggio. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, con cadenza semestrale, alle Ca-

mere una relazione sullo stato di attuazione del cronoprogramma.

2.8. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo è assicurata una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate alla realizzazione e al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario dell'area di Taranto, alle operazioni di bonifica delle aree contaminate e agli interventi di mitigazione del rischio sanitario, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali competenti, ARPA Puglia, ASL territorialmente competente e Istituto superiore di sanità. I risultati del monitoraggio sono pubblicati con cadenza trimestrale sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.

2.9. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso. ».

2.10. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2.1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante

la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

2.3. Agli oneri derivanti dal comma 2.1, pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2.13. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

ART. 2-bis.

(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: successivo con la seguente: antecedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Limitatamente al con le seguenti: A partire dal.

2-bis.100. Gubitoso, Alifano, Raffa.

Al comma 2, sostituire le parole: superiori a euro 20 miliardi con le seguenti: superiori a euro 10 miliardi;

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al comma 13, capoverso Art. 55-bis:

comma 2, sostituire le parole: superiori a euro 20 miliardi con le seguenti: superiori a euro 10 miliardi;

comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 50 per cento;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Le ulteriori maggiori entrate per l'anno 2026, rispetto a quelle già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, sono destinate alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sugli oli da gas o gasolio usati come carburante. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le predette aliquote sono rideterminate, in uguale misura per unità di prodotto, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 novembre 2026, assicurando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. »

2-bis.102. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Borrelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 miliardi di euro con le seguenti: 10 miliardi di euro.

2-bis.103. Alifano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 80 per cento;

all'articolo 3, comma 2:
sopprimere la lettera c);
alla lettera f), sostituire le parole:
 130,3 milioni di euro *con le seguenti:* 267,1 milioni di euro.

2-bis.104. Merola, Bonafè, Casu, Gianassi, Malavasi, Manzi, Pandolfo, Scotto, Simiani, Vaccari.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 68 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 68 per cento;

all'articolo 3:

al comma 2:

sopprimere la lettera b);

sopprimere l'Allegato 1 al decreto-legge;

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro *con le seguenti:* 225,9 milioni di euro;

sopprimere il comma 2-bis.

2-bis.105. Merola, Bonafè, Casu, Gianassi, Malavasi, Manzi, Simiani.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

2-bis.106. Raffa, Alifano, Gubitoso.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 44 per cento.

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 44 per cento;

all'articolo 3, comma 2,
alla lettera c):
alinea, sostituire le parole:
 136.729.515 euro *con le seguenti:* 122.229.515 euro;

sopprimere il numero 2);

alla lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro *con le seguenti:* 144,8 milioni di euro.

2-bis.107. Pandolfo, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 42,5 per cento.

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 42,5 per cento;

all'articolo 3, comma 2,

alla lettera c):

alinea, sostituire le parole:
 136.729.515 euro *con le seguenti:* 125.129.515 euro;

sopprimere il numero 3);

alla 2, lettera f), sostituire le parole:
 130,3 milioni di euro *con le seguenti:* 141,9 milioni di euro.

2-bis.108. Scotto, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 42 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento *con le seguenti:* 42 per cento;

all'articolo 3, comma 2,

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro *con le seguenti:* 87.500.000 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero dell'interno.

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 138,4 milioni di euro;

2-bis.109. Bonafè, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 42 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 42 per cento;

all'articolo 3, comma 2,

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 88.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

lettera c):

alinea, sostituire le parole: 136.729.515 euro con le seguenti: 132.429.515 euro;

sopprimere il numero 7);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 137,3 milioni di euro.

2-bis.111. Simiani, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 42 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 42 per cento;

all'articolo 3, comma 2,

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 88.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 137,3 milioni di euro;

2-bis.110. Casu, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 90.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

lettera c):

alinea, sostituire le parole: 136.729.515 euro con le seguenti: 127.729.515 euro;

sopprimere il numero 5);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 135,3 milioni di euro.

2-bis.112. Toni Ricciardi, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera b):

sostituire le parole, sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 92.070.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero della cultura.

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 133,8 milioni di euro.

2-bis.113. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 41 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera c):

alinea, sostituire le parole: 136.729.515 euro con le seguenti: 131.229.515 euro;

sopprimere il numero 10);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 135,8 milioni di euro.

2-bis.114. Vaccari, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 92.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero dell'istruzione e del merito;

lettera c):

alinea, sostituire le parole: 136.729.515 euro con le seguenti: 126.929.515 euro;

sopprimere il numero 9);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 133,3 milioni di euro.

2-bis.116. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 94.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero della salute.

lettera c):

alinea, sostituire le parole: 136.729.515 euro con le seguenti: 126.729.515 euro;

sopprimere il numero 12);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro con le seguenti: 131,3 milioni di euro.

2-bis.117. Malavasi, Merola.

Al comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

Conseguentemente:

al comma 13, capoverso Art. 55-bis, comma 4, sostituire le parole: 39 per cento con le seguenti: 40 per cento;

all'articolo 3, comma 2:

lettera b):

sostituire le parole: 95.570.485 euro con le seguenti: 94.570.485 euro;

all'Allegato 1, sopprimere la tabella relativa al Ministero della Giustizia.

lettera c):

alineae, sostituire le parole: 136.729.515 euro *con le seguenti:* 135.579.515 euro;

sopprimere il numero 4);

lettera f), sostituire le parole: 130,3 milioni di euro *con le seguenti:* 131,3 milioni di euro.

2-bis.115. Gianassi, Merola.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal presente articolo, rispetto a quelle già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, sono destinate, nel limite delle somme annualmente accertate, alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sugli oli da gas o gasolio usati come carburante. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro dieci giorni dall'accertamento delle predette maggiori entrate, le aliquote sono rideterminate in misura corrispondente, nel rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla normativa dell'Unione europea e in modo da assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2-bis.118. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Contributo di solidarietà per il settore energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato dell'articolo 1 comma 117, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2027.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la transizione climatica e la sicurezza energetica dei consumatori» alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2027.

2-bis.01001. Bonelli, Zanella, Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 2-ter.

(Disposizioni di carattere fiscale)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere il capoverso comma 2-ter;

all'articolo 3-bis, sopprimere il comma 2.

2-ter.100. Alifano, Quartini, Gubitosa, Raffa.

Al comma 2, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte aggiungere le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa;

Conseguentemente, al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa.

2-ter.101. Merola, Vaccari.

Al comma 4, dopo le parole: si applicano aggiungere la seguente: anche.

2-ter.102. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 4, sopprimere le parole: successivo a quello.

2-ter.103. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: destinate al Fondo, fino alla fine del comma, con le seguenti: assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d'azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1.

2-ter.104. Merola, Vaccari.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: utilizzo delle risorse fino alla fine della lettera con le seguenti: riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

3.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 con le seguenti: corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

3.2. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese.

3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

3.3. Raffa, Alifano, Gubitoso.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.4. Raffa, Alifano, Gubitoso.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota af-

fluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

3.5. Alifano, Gubitoso, Raffa.

A.C. 3045-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione, all'esame dell'Assemblea, reca un complesso di misure principalmente volte a alla riduzione (per un periodo temporaneo, dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026,) delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti;

nel corso dell'esame in sede referente il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato esteso fino al 24 agosto e per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, recependo gli effetti di quanto previsto rispettivamente dal decreto-legge 27 luglio 2026, n. 139 e dal decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153;

l'articolo 2-ter inserito in sede nel corso dell'esame in sede referente in particolare, conferma quanto stabilito con l'articolo 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026, stabilendo che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai conces-

sionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico;

ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) e dell'IRAP, il medesimo articolo stabilisce inoltre che non sono deducibili, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata;

il sottoscrittore del presente atto al riguardo, evidenzia che l'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41, recante: « Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 », ai commi 2 e 3, prevede misure di campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile inserite nel sistema regolatorio delle concessioni e finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi da gioco;

la stessa relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 153 del 2026, successivamente abrogato, le cui disposizioni sono confluite nel decreto-legge in esame, chiarisce che si tratta di comunicazioni che, (considerate nel loro contenuto, forma, contesto e collegamento con l'offerta di gioco) perseguono l'obiettivo di una « comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo »;

le linee guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM richiamate dalla medesima relazione, evidenzia ancora lo scrivente, perseguono in particolare, una duplice finalità: favorire l'efficacia della comunicazione di prevenzione e, contemporaneamente, impedire che la comunicazione sociale possa essere utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione;

in ragione delle suesposte osservazioni, appare pertanto opportuno mante-

nere distinti, a parere dello scrivente, anche sotto il profilo fiscale: da un lato, gli investimenti in *player protection* e *responsible gaming* previsti dalla normativa concessoria; dall'altro, le attività aventi effettiva natura promozionale o pubblicitaria e le sponsorizzazioni vietate, per le quali resta fermo il trattamento di indeducibilità previsto dal comma 2 dell'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 133 del 2026 in esame;

a giudizio del sottoscrittore del presente atto, occorre prevedere pertanto l'introduzione di un criterio di neutralità fiscale, in grado di non attribuire uno specifico vantaggio ai concessionari, evitando che un investimento regolatorio avente finalità di tutela del consumatore, sia qualificato automaticamente, come spesa di rappresentanza indipendentemente dalla sua concreta natura, eliminando la qualificazione *ex lege* automatica come « spese di rappresentanza » degli investimenti previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, in precedenza richiamato;

gli effetti che deriverebbero riconducibili ai costi, tornerebbero pertanto ad essere qualificati e trattati fiscalmente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR e in funzione della loro effettiva natura, non determinando peraltro nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né (sulla base delle relazioni tecniche disponibili) richiederebbero, a parere dello scrivente, una specifica norma di copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, in considerazione delle osservazioni in premessa riportate, l'introduzione di una misura normativa volta ad evitare, che gli investimenti specificamente previsti dalla disciplina delle concessioni di gioco, *in primis* quelle per il gioco a distanza, per finalità di informazione, prevenzione e promozione del gioco responsabile siano automaticamente assimilati, ai soli fini fiscali, alle spese di rappresentanza.

9/3045-A/1. De Bertoldi.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 1, comma 4, del presente decreto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'incremento dei prezzi del gasolio utilizzato come carburante, proroga per i mesi di luglio e agosto 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, innalzando il relativo limite massimo di spesa da 300 milioni di euro a 397,6 milioni di euro;

le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 139 del 2026 e quelle di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 153 del decreto-legge n. 153 del 2026;

il *bonus* gasolio è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, alle quali è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio, nella misura massima del 70 per cento commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo, ad agosto 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno, entro un limite massimo di spesa;

la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata ad apposito decreto interministeriale. A tal fine sono stati finora pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2026 e, successivamente, il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 agosto 2026, n. 301, recanti le disposizioni operative per l'accesso al *bonus* gasolio autotrasporto;

l'istanza per la richiesta del *bonus* gasolio è presentata dalle imprese beneficiarie esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per presentare la richiesta del credito d'imposta è operativa dal 1° settembre, mentre la finestra temporale per inviare la domanda in riferimento ai rifornimenti acquistati dal mese di marzo al 31 agosto resterà aperta fino al 15 settembre;

esiste una problematica tecnica con riferimento alla fatturazione elettronica ripilogativa mensile del distributore di carburante che, nella maggior parte dei casi, viene inviata all'autotrasportatore tramite il Sistema di Interscambio (SdI) non prima del decimo giorno del mese successivo, avendo loro un tempo di 12 giorni per l'invio. Pertanto, lo stesso autotrasportatore non ha il tempo materiale per effettuare i conteggi e compilare la domanda che richiede del tempo viste le numerose informazioni richieste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prorogare il termine attualmente fissato al 15 settembre, previsto dal decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 agosto 2026, n. 301 citato in premessa, ai fini della presentazione della domanda per la richiesta del *bonus* gasolio autotrasporto attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9/3045-A/2. De Palma.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, amplia gli interventi destinati al contenimento del costo dei carburanti e al sostegno dell'autotrasporto;

l'articolo 3 individua, tra le modalità di copertura finanziaria, la riduzione per l'anno 2026 degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa indicati nell'Allegato 1, nonché la riduzione del fondo speciale di conto capitale mediante utilizzo degli accantonamenti riferiti a numerosi Ministeri;

tali riduzioni interessano risorse riconducibili, tra gli altri, ai settori della giustizia, della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della sicurezza, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente, della ricerca e delle politiche agricole;

il medesimo articolo consente inoltre di rimodulare le riduzioni tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi complessivamente previsti,

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell'attuazione delle riduzioni di spesa e nell'esercizio delle facoltà di modulazione previste dal provvedimento in esame, le risorse destinate alla protezione sociale, alla salute, al lavoro, all'istruzione e alla ricerca, alla sicurezza, alla tutela ambientale, alle infrastrutture e al sostegno del sistema produttivo;

a evitare, in occasione di ulteriori interventi diretti a fronteggiare il caro energia e il caro carburanti, il ricorso a nuove riduzioni delle dotazioni relative ai medesimi comparti strategici, privilegiando fonti di copertura maggiormente coerenti con la natura straordinaria degli interventi.

9/3045-A/**3**. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento interviene ancora una volta attraverso una riduzione temporanea e generalizzata dell'accisa sul gasolio,

al fine di attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici;

la reiterazione di interventi di breve durata determina un significativo impiego di risorse pubbliche senza differenziare il beneficio in relazione alle effettive condizioni economiche delle famiglie e alla diversa esposizione di lavoratori e imprese all'aumento dei costi dei carburanti;

gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi dell'energia incidono in misura proporzionalmente maggiore sui nuclei a reddito medio e basso e sui soggetti per i quali l'utilizzo dell'automobile costituisce una necessità connessa al lavoro, alla cura o alla carenza di alternative di trasporto;

appare pertanto necessario accompagnare e progressivamente sostituire le misure generalizzate con strumenti più selettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nei successivi interventi contro il caro carburanti, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

privilegiare, misure selettive concentrate sulle famiglie a reddito medio e basso e sui soggetti maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici;

prevedere specifiche forme di sostegno per i lavoratori che utilizzano necessariamente il veicolo nell'esercizio dell'attività lavorativa, per i pendolari e per i comparti produttivi maggiormente dipendenti dai carburanti;

definire strumenti di sostegno strutturali al potere d'acquisto dei redditi medio-bassi, evitando il ricorso sistematico a interventi temporanei e generalizzati.

9/3045-A/**4**. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare, un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una proce-

dura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.

9/3045-A/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

la successione degli interventi temporanei sul prezzo dei carburanti conferma la vulnerabilità strutturale dell'economia italiana rispetto alle oscillazioni dei prezzi internazionali delle fonti fossili;

la crescita della produzione da fonti rinnovabili, lo sviluppo delle reti e degli accumuli, l'efficientamento degli edifici e l'elettrificazione dei consumi rappresentano strumenti essenziali per ridurre strutturalmente il costo dell'energia e accrescere la competitività del sistema produttivo;

la maggiore flessibilità riconosciuta in sede europea per gli investimenti connessi all'energia rappresenta un'opportunità per accelerare gli interventi necessari alla riduzione della dipendenza energetica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel decreto-legge con l'adozione di politiche strategiche di ampio respiro, volte, in particolare:

a sostenere nelle sedi europee iniziative volte a ridurre la dipendenza del prezzo dell'energia elettrica dalle oscillazioni del prezzo del gas e a rafforzare gli strumenti comuni europei in materia energetica;

a destinare prioritariamente le risorse e gli spazi finanziari disponibili agli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici, nell'elettrificazione dei processi produttivi, nelle fonti rinnovabili, nelle reti, nei sistemi di accumulo, nelle infrastrutture di ricarica e nel trasporto pubblico;

ad accelerare l'autorizzazione e la realizzazione degli investimenti necessari ad

aumentare la potenza rinnovabile installata e a rafforzare le infrastrutture energetiche nazionali;

a promuovere una politica energetica europea fondata su investimenti comuni e sulla progressiva riduzione della dipendenza dalle fonti fossili importate.

9/3045-A/5. Simiani, Merola.

La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel decreto-legge con l'adozione di misure volte a ulteriormente rafforzare gli strumenti europei in materia energetica nonché le infrastrutture energetiche nazionali.

9/3045-A/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Simiani, Merola.

La Camera,

premesso che:

la reiterazione degli interventi sul costo dei carburanti conferma la forte dipendenza del settore dei trasporti dai prodotti petroliferi e l'esposizione di famiglie e imprese alla volatilità dei mercati internazionali;

la progressiva elettrificazione della mobilità, il rafforzamento del trasporto collettivo e lo sviluppo delle relative infrastrutture rappresentano strumenti essenziali per ridurre strutturalmente tale dipendenza;

la transizione del settore *automotive* costituisce al tempo stesso una sfida e un'opportunità per il sistema industriale e occupazionale italiano,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

definire una programmazione pluriennale per la decarbonizzazione del settore

dei trasporti e la progressiva riduzione della sua dipendenza dai prodotti petroliferi;

accelerare lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica diffusa, interoperabile e accessibile;

sostenere l'elettrificazione del trasporto pubblico locale, delle flotte pubbliche, della logistica e dei servizi ad alta percorrenza;

sostenere gli investimenti nella filiera industriale italiana della mobilità elettrica, delle batterie e della componentistica, accompagnando i lavoratori interessati dalla transizione mediante adeguate politiche di formazione e riqualificazione.

9/3045-A/6. Casu, Merola.

La Camera,

premesso che:

la reiterazione degli interventi sul costo dei carburanti conferma la forte dipendenza del settore dei trasporti dai prodotti petroliferi e l'esposizione di famiglie e imprese alla volatilità dei mercati internazionali;

la progressiva elettrificazione della mobilità, il rafforzamento del trasporto collettivo e lo sviluppo delle relative infrastrutture rappresentano strumenti essenziali per ridurre strutturalmente tale dipendenza;

la transizione del settore *automotive* costituisce al tempo stesso una sfida e un'opportunità per il sistema industriale e occupazionale italiano,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

valutare l'opportunità di definire una programmazione pluriennale per la decarbonizzazione del settore dei trasporti e la progressiva riduzione della sua dipendenza dai prodotti petroliferi;

valutare l'opportunità di accelerare lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrut-

ture di ricarica diffusa, interoperabile e accessibile;

valutare l'opportunità di sostenere l'elettrificazione del trasporto pubblico locale, delle flotte pubbliche, della logistica e dei servizi ad alta percorrenza;

valutare l'opportunità di sostenere gli investimenti nella filiera industriale italiana della mobilità elettrica, delle batterie e della componentistica, accompagnando i lavoratori interessati dalla transizione mediante adeguate politiche di formazione e riqualificazione.

9/3045-A/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Casu, Merola.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento proroga e amplia una riduzione generalizzata dell'accisa sul gasolio quale risposta all'aumento dei prezzi dei carburanti;

la reiterazione di tali interventi comporta un rilevante impiego di risorse pubbliche, mentre è necessario verificare che la riduzione fiscale sia effettivamente e tempestivamente trasferita sui prezzi praticati ai consumatori;

l'efficacia delle misure di riduzione delle accise dipende infatti dalla loro effettiva trasmissione lungo la filiera distributiva;

interventi generalizzati attribuiscono inoltre il medesimo beneficio indipendentemente dalle condizioni economiche dei destinatari e dall'effettiva necessità di utilizzo del carburante,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

rendere tempestivamente operativo il meccanismo dell'accisa mobile, utilizzando l'eventuale maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare interventi di riduzione delle accise;

rafforzare il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse;

rendere pubblici periodicamente i risultati di tale monitoraggio e a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie nella formazione dei prezzi;

destinare progressivamente le risorse disponibili a interventi strutturali in grado di ridurre la dipendenza energetica del Paese e l'esposizione di famiglie e imprese alla volatilità dei mercati internazionali.

9/3045-A/7. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento proroga e amplia una riduzione generalizzata dell'accisa sul gasolio quale risposta all'aumento dei prezzi dei carburanti;

la reiterazione di tali interventi comporta un rilevante impiego di risorse pubbliche, mentre è necessario verificare che la riduzione fiscale sia effettivamente e tempestivamente trasferita sui prezzi praticati ai consumatori;

l'efficacia delle misure di riduzione delle accise dipende infatti dalla loro effettiva trasmissione lungo la filiera distributiva;

interventi generalizzati attribuiscono inoltre il medesimo beneficio indipendentemente dalle condizioni economiche dei destinatari e dall'effettiva necessità di utilizzo del carburante,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse;

a valutare l'opportunità di rendere pubblici periodicamente i risultati di tale monitoraggio e a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie nella formazione dei prezzi;

ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.

9/3045-A/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento, al fine di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nelle more della procedura di vendita, autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a trasferire ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, a titolo di finanziamento oneroso, ulteriori risorse fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026;

la continuità operativa degli stabilimenti costituisce una condizione necessaria per tutelare il patrimonio produttivo e occupazionale, ma il ricorso reiterato a finanziamenti pubblici di carattere emergenziale non può sostituire la definizione di una prospettiva industriale stabile e sostenibile;

il futuro del complesso siderurgico deve essere affrontato tenendo insieme la continuità produttiva, la tutela dell'occupazione diretta e dell'indotto, la sicurezza dei lavoratori, la protezione della salute e dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione della produzione siderurgica;

la procedura di cessione degli impianti deve pertanto essere accompagnata dalla verifica della solidità economico-finanziaria e industriale dei soggetti interessati e dall'individuazione di impegni chiari in termini di investimenti, livelli produttivi,

occupazione, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale;

resta altresì essenziale accelerare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ambientalizzazione delle aree interessate, anche al fine di garantire al territorio di Taranto una prospettiva di sviluppo industriale compatibile con la tutela della salute e dell'ambiente;

il significativo impiego di risorse pubbliche rende necessario assicurare la massima trasparenza circa la loro effettiva destinazione e i risultati conseguiti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, di competenza, volte a:

subordinare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni ulteriore intervento pubblico e ogni decisione relativa alla cessione dei compendi industriali alla presenza di un piano industriale credibile, finanziariamente sostenibile e verificabile, che indichi con chiarezza investimenti, livelli produttivi, prospettive occupazionali e tempi della trasformazione tecnologica degli stabilimenti;

assicurare che tale piano contempli un percorso definito di decarbonizzazione della produzione siderurgica, mediante investimenti nelle tecnologie necessarie a ridurre progressivamente le emissioni e l'impatto ambientale degli impianti;

garantire la tutela dei livelli occupazionali, dei lavoratori direttamente impiegati e dell'indotto, prevedendo adeguati strumenti di sostegno al reddito, formazione e riqualificazione professionale nelle fasi di transizione produttiva;

accelerare, d'intesa con le amministrazioni competenti, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ambientalizzazione delle aree interessate, garantendo adeguate risorse e tempi certi di realizzazione;

istituire o rafforzare un confronto permanente con le istituzioni territoriali, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle imprese dell'indotto in rela-

zione all'attuazione del piano industriale e ambientale;

trasmettere periodicamente alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate a ILVA S.p.A. e ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, indicando le somme erogate, la relativa destinazione, lo stato degli interventi finanziati, i livelli produttivi e occupazionali e l'avanzamento degli interventi ambientali e di decarbonizzazione.

9/3045-A/8. Stefanazzi, Viggiano.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente sono state introdotte disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi pubblici;

in particolare, l'articolo 2-ter interviene sul trattamento fiscale di talune spese sostenute dai concessionari e prevede la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, delle spese relative a sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che svolgono attività di informazione, comparazione di quote o offerte;

la disposizione costituisce un primo intervento volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione del gioco possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole;

l'evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha tuttavia determinato la diffusione di strumenti promozionali indiretti, realizzati anche attraverso affiliazioni commerciali, *influencer* e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità suscettibili di aggirare nella sostanza i limiti posti alla pubblicità del gioco;

la tutela dei consumatori, e in particolare dei minori e dei soggetti più vulnerabili, richiede pertanto un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme dirette e indirette di promozione del gioco;

l'articolo 2-ter prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali introdotte siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

appare invece opportuno stabilire un più stretto collegamento tra le maggiori entrate derivanti dal settore e il finanziamento delle politiche di prevenzione, cura e contrasto delle dipendenze connesse al gioco,

impegna il Governo

a riconsiderare la destinazione delle risorse disposta dall'articolo 2-ter, adottando invece ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

rafforzare il contrasto alle forme di pubblicità e promozione indiretta del gioco, con particolare riferimento alle attività di *affiliate marketing*, alle comunicazioni realizzate attraverso *influencer* e creatori di contenuti, all'utilizzo di codici promozionali e bonus e alla diffusione di collegamenti diretti verso piattaforme di gioco;

rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio, anche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle altre autorità competenti, sulle nuove modalità di comunicazione commerciale riconducibili agli operatori del settore;

destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dei giochi al finanziamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche connesse al gioco e al sostegno dei relativi programmi regionali;

rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e stru-

menti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici;

riferire periodicamente alle Camere sull'andamento delle entrate derivanti dal settore, sull'evoluzione delle forme di promozione diretta e indiretta e sull'impiego delle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.

9/3045-A/9. Vaccari, Merola, Berruto, Peluffo, Simiani, Furfaro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, intervenendo in un contesto macroeconomico caratterizzato da forti tensioni volatili sui mercati internazionali delle materie prime energetiche (A.C. 3045-A);

l'articolo 1 del decreto-legge disciplina in modo specifico gli interventi di calmieramento e di sostegno economico a tutela diretta delle famiglie, dei cittadini, delle imprese e dei comparti produttivi nazionali maggiormente esposti e penalizzati dal repentino rincaro dei carburanti e dei costi di trasporto;

all'interno del comparto nazionale agricolo, un ruolo strutturale, insostituibile ed essenziale è svolto dalle imprese agromeccaniche (individuata dal codice ATECO 01.61), le quali eseguono la gran parte delle operazioni colturali, di lavorazione dei suoli, di semina, di protezione delle colture e di raccolta sui fondi agricoli per conto delle aziende agricole terze committenti;

tuttavia, la misura di sostegno effettivamente rivolta al comparto, ossia il credito d'imposta del 20 per cento sulla spesa per gasolio e benzina, è stata riservata ai soli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, peraltro, limitando l'agevolazione esclusivamente alla finestra temporale compresa tra marzo e maggio 2026, con esclusione delle circa 18.000 imprese agromeccaniche che eseguono, per conto delle aziende agricole

committenti, le medesime lavorazioni colturali e di raccolta;

la mancata o incompleta inclusione di tali operatori economici specializzati all'interno delle misure compensative e dei benefici fiscali sul costo dei carburanti genera un evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, traducendosi in un inevitabile e gravoso ribaltamento dei maggiori oneri operativi e di carburante direttamente sulle imprese agricole committenti, vanificando la ratio stessa della normativa di sostegno all'intera filiera agroalimentare;

risulta pertanto improcrastinabile assicurare una piena ed effettiva parità di trattamento operativo nel settore primario, garantendo la sostenibilità economica delle lavorazioni sul campo e tutelando la competitività delle produzioni nazionali, attraverso l'estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburante agricolo, già riconosciuto alle imprese agricole, anche alle imprese agromeccaniche in possesso dei requisiti idonei per l'assegnazione del carburante agevolato ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2002, n. 454;

sotto il profilo delle risorse necessarie, l'onere finanziario complessivo derivante dall'estensione della misura sarebbe integralmente ed agevolmente sostenibile mediante l'opportuna riduzione ed utilizzo delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

l'estensione del credito di imposta alle imprese agromeccaniche sarebbe in grado ristorare una platea selezionata di imprese operative, coprendo una quota rilevante della spesa sostenuta per il gasolio per trazione agricola e garantendo l'assenza di ulteriori aggravii sui costi finali dei prodotti alimentari destinati al consumo,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna ed ulteriore iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rifinanziare per i mesi successivi a maggio 2026 il credito d'imposta al 20 per cento per l'acquisto di carburante ricono-

sciuto alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026 n. 79, estendendolo contestualmente e alle medesime condizioni anche alle imprese agromeccaniche (codice ATECO 01.61) di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, n. 454, provvedendo alla relativa ed adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

9/3045-A/**10**. Davide Bergamini, Ziello, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, ponendosi l'obiettivo prioritario di preservare il potere d'acquisto dei cittadini, la sostenibilità delle famiglie e la competitività del tessuto produttivo nazionale (A.C. 3045-A);

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge dovrebbe rispondere alla primaria necessità di contrastare le distorsioni di mercato e le pericolose spinte inflazionistiche che colpiscono la distribuzione dei prodotti petroliferi e dei carburanti al dettaglio;

nell'esperienza economica recente si riscontra con sempre maggiore frequenza il fenomeno della cosiddetta asimmetria di trasmissione dei prezzi, per il quale ad una consistente e rapida contrazione dei listini e delle quotazioni internazionali del greggio e dei raffinati non corrisponde una proporzionale, immediata e tempestiva riduzione dei prezzi medi praticati alla pompa ai consumatori finali;

la narrazione secondo cui i rincari dipenderebbero esclusivamente da irrisolvibili fattori congiunturali globali è clamorosamente smentita dai fatti: mentre il prezzo del greggio cala sui mercati inter-

nazionali, i listini al dettaglio in Italia continuano incomprensibilmente a salire;

tale palese asimmetria non rappresenta una fatalità ineluttabile di mercato ma costituisce la prova materiale che l'incremento dei prezzi non avviene nella fase di estrazione, bensì lungo la catena intermedia attraverso l'esplosione incontrollata dei margini lordi di raffinazione e distribuzione;

l'abituale indicizzazione alle quotazioni internazionali del greggio raffinato e le oscillazioni dei tassi di cambio non devono costituire, a giudizio dei firmatari del presente atto, un comodo alibi per giustificare l'ampiezza e la velocità con cui i rincari si scaricano sul consumatore finali;

i controlli e le indagini attualmente svolti dalla Guardia di Finanza si limitano a verificare la mera regolarità formale della comunicazione dei prezzi sui cartelloni rispetto a quelli inviati al Ministero, risultando del tutto ciechi e inefficaci di fronte alla speculazione sostanziale e all'accumulo imponente di sovrapprofitti lungo la filiera;

l'obbligo di esposizione del prezzo medio è uno strumento meramente passivo che, all'interno di un mercato dalla marcata struttura oligopolistica e privo di sanzioni deterrenti, rischia persino di trasformarsi in un punto di allineamento verso l'alto dei listini praticati dai grandi marchi;

ridurre le criticità a un semplice problema congiunturale significa, a giudizio degli scriventi, scambiare la speculazione per una legge di natura e confessare l'inaccettabile impotenza dello Stato nell'esercitare la propria sovranità economica a tutela della collettività;

risulta pertanto urgente superare la logica del mero monitoraggio passivo, introducendo un dispositivo di reazione rapida ed efficace per accertare e reprimere tempestivamente le condotte speculative;

appare del tutto opportuno prevedere l'adozione di controlli straordinari e ispezioni contabili della Guardia di Finanza finalizzati ad analizzare la struttura

dei costi, la documentazione finanziaria e i margini lordi e netti di raffinatori, grossisti e distributori, trasmettendo immediatamente gli atti all'AGCM in presenza di anomalie o intese restrittive della concorrenza,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune ed urgenti iniziative normative volte ad istituire un efficace meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti che consenta, al verificarsi di un calo delle quotazioni internazionali pari o superiore al 5 per cento mensile non trasferito alla pompa, di dichiarare lo stato di temporanea anomalia del mercato e di conferire alla Guardia di Finanza articolati poteri d'accertamento contabile, finanziario e documentale sui margini di guadagno lungo l'intera filiera, disponendo la segnalazione immediata all'AGCM delle condotte distorsive;

a rafforzare incisivamente i poteri sanzionatori e operativi dell'autorità di vigilanza, introducendo tetti massimi ai margini di profitto per le compagnie e l'attivazione automatica di blocchi temporanei dei prezzi alla pompa per contrastare efficacemente le speculazioni di filiera.

9/3045-A/**11**. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, ponendosi l'obiettivo prioritario di preservare il potere d'acquisto dei cittadini, la sostenibilità delle famiglie e la competitività del tessuto produttivo nazionale (A.C. 3045-A);

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge dovrebbe rispondere alla primaria necessità di contrastare le distorsioni di mercato e le pericolose spinte inflazionistiche che colpiscono la distribuzione dei pro-

dotti petroliferi e dei carburanti al dettaglio;

nell'esperienza economica recente si riscontra con sempre maggiore frequenza il fenomeno della cosiddetta asimmetria di trasmissione dei prezzi, per il quale ad una consistente e rapida contrazione dei listini e delle quotazioni internazionali del greggio e dei raffinati non corrisponde una proporzionale, immediata e tempestiva riduzione dei prezzi medi praticati alla pompa ai consumatori finali;

la narrazione secondo cui i rincari dipenderebbero esclusivamente da irrisolvibili fattori congiunturali globali è clamorosamente smentita dai fatti: mentre il prezzo del greggio cala sui mercati internazionali, i listini al dettaglio in Italia continuano incomprensibilmente a salire;

tale palese asimmetria non rappresenta una fatalità ineluttabile di mercato ma costituisce la prova materiale che l'incremento dei prezzi non avviene nella fase di estrazione, bensì lungo la catena intermedia attraverso l'esplosione incontrollata dei margini lordi di raffinazione e distribuzione;

l'abituale indicizzazione alle quotazioni internazionali del greggio raffinato e le oscillazioni dei tassi di cambio non devono costituire, a giudizio dei firmatari del presente atto, un comodo alibi per giustificare l'ampiezza e la velocità con cui i rincari si scaricano sul consumatore finali;

i controlli e le indagini attualmente svolti dalla Guardia di Finanza si limitano a verificare la mera regolarità formale della comunicazione dei prezzi sui cartelloni rispetto a quelli inviati al Ministero, risultando del tutto ciechi e inefficaci di fronte alla speculazione sostanziale e all'accumulo imponente di sovrapprofitti lungo la filiera;

l'obbligo di esposizione del prezzo medio è uno strumento meramente passivo che, all'interno di un mercato dalla marcata struttura oligopolistica e privo di sanzioni deterrenti, rischia persino di trasformarsi in un punto di allineamento verso l'alto dei listini praticati dai grandi marchi;

ridurre le criticità a un semplice problema congiunturale significa, a giudizio degli scriventi, scambiare la speculazione per una legge di natura e confessare l'inaccettabile impotenza dello Stato nell'esercitare la propria sovranità economica a tutela della collettività;

risulta pertanto urgente superare la logica del mero monitoraggio passivo, introducendo un dispositivo di reazione rapida ed efficace per accertare e reprimere tempestivamente le condotte speculative;

appare del tutto opportuno prevedere l'adozione di controlli straordinari e ispezioni contabili della Guardia di Finanza finalizzati ad analizzare la struttura dei costi, la documentazione finanziaria e i margini lordi e netti di raffinatori, grossisti e distributori, trasmettendo immediatamente gli atti all'AGCM in presenza di anomalie o intese restrittive della concorrenza,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti che consenta, al verificarsi di un calo delle quotazioni internazionali pari o superiore al 5 per cento mensile non trasferito alla pompa, di dichiarare lo stato di temporanea anomalia del mercato e di conferire alla Guardia di Finanza articolati poteri d'accertamento contabile, finanziario e documentale sui margini di guadagno lungo l'intera filiera, disponendo la segnalazione immediata all'AGCM delle condotte distorsive.

9/3045-A/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volti a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e carburanti, affrontando le criticità deri-

vanti dalla forte instabilità dei mercati energetici internazionali;

l'articolo 1 del decreto-legge, pur dichiarando la presunta intenzione di mitigare l'impatto dei rincari energetici mediante frammentari interventi di natura fiscale, accertativa e tariffaria, si traduce in una mera risposta di facciata incapace di offrire un sollievo tangibile e duraturo a famiglie e imprese;

la risposta dell'esecutivo alla congiuntura macroeconomica si è dimostrata, a giudizio dei firmatari del presente atto, debole, tardiva e del tutto inadeguata, limitandosi a rimodulazioni puramente simboliche e a termine delle aliquote di accisa sui carburanti ed al rifinanziamento insufficiente di crediti d'imposta a pioggia per settori strategici quali l'autotrasporto e l'agricoltura;

tali misure d'emergenza, palesemente inefficaci, non sono state minimamente in grado di alleviare la pressione fiscale sui consumatori, afflitti da costi insostenibili, ma hanno al contempo generato una vera e propria voragine nei conti pubblici, determinata dalla mancanza di una visione strutturale, che il Governo ha affrontato dal punto di vista della copertura finanziaria, mediante il definanziamento dei fondi strategici per la coesione sociale, lo sviluppo territoriale e le infrastrutture, fino ad estendersi ai fondi di riserva dei singoli Ministeri;

considerato che l'efficacia delle politiche di contenimento dei prezzi dipende in via diretta dal costo di importazione delle risorse fossili e del gas naturale sui mercati all'ingrosso, appare evidente come i vincoli gravanti sul mercato internazionale delle *commodities* energetiche determinino un differenziale di prezzo fortemente penalizzante per i paesi dell'Europa occidentale rispetto a economie concorrenti che attingono a forniture a basso costo, inclusa la Federazione Russa;

la rigidità dell'approvvigionamento italiano si scontra con le scelte strategiche di altre nazioni europee, quali l'Ungheria che beneficia di sconti storici al barile

rispetto al Brent via oleodotto Družba e ha mantenuto una dipendenza dal gas russo oltre l'80 per cento, la Slovacchia e la Repubblica Ceca che usufruiscono di esenzioni per le raffinerie, e l'Austria che ha mantenuto contratti a lungo termine con Gazprom coprendo oltre il 70-80 per cento delle sue importazioni a costi inferiori rispetto al GNL dei mercati *spot*;

in conseguenza, in luogo di misure contingenti ed approssimative di breve periodo, risulta fondamentale ed improcrastinabile agire sulle cause macroeconomiche e strutturali promuovendo un' incisiva azione di diplomazia energetica internazionale che coinvolga sinergicamente il MASE, il MAECI e il MIMIT per accedere a mercati alternativi;

appare doveroso assicurare la massima trasparenza e un costante monitoraggio garantendo un periodico debito informativo verso il Parlamento sulle condizioni contrattuali negoziate e sui benefici stimati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame e in linea con le finalità ad esso sottese, con ogni ulteriore iniziativa utile volta a:

avviare tempestivamente organiche iniziative di diplomazia energetica volte alla diversificazione delle fonti e all'accesso a mercati internazionali alternativi per favorire la stipula di contratti a condizioni economiche più competitive, trasmettendo alle Camere una dettagliata relazione periodica sullo stato dei negoziati, sulle condizioni concordate e sui benefici per consumatori e imprese;

nel rispetto del quadro normativo internazionale e a tutela dell'interesse economico nazionale, riattivare i canali di approvvigionamento ed acquistare energia, gas naturale e prodotti petroliferi dalla Federazione Russa e da qualunque fornitore estero che garantisca tariffe inferiori a quelle correnti sui mercati internazionali ed europei, al fine di ridurre strutturalmente i costi per il Paese;

presentare alle Camere un piano energetico strutturale che superi la logica dei decreti d'urgenza di breve durata, indicando gli strumenti di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti sul medio-lungo periodo.

9/3045-A/**12**. Bof, Ziello, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame (A.C. 3045) reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla grave crisi dei mercati internazionali, unitamente a misure di sostegno produttivo e fiscale;

il Governo gestisce una drammatica e prolungata crisi energetica ed economica nazionale attraverso interventi tampone, soluzioni approssimative, riduzioni temporanee delle accise che risultano del tutto inefficaci a restituire potere d'acquisto alle famiglie e competitività alle imprese italiane;

tale emergenza economica e sociale potrebbe essere agevolmente superata interrompendo l'invio continuativo di ingenti risorse finanziarie, materiali e sussidi all'Ucraina, fondi prosciugati dal bilancio nazionale che dovrebbero essere destinati prioritariamente alla tutela dei cittadini italiani e del tessuto produttivo interno;

la normativa europea e internazionale non configura un obbligo inderogabile di erogazione di risorse finanziarie a Stati terzi, in quanto l'articolo 347 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente agli Stati membri di adottare misure derogatorie a fronte di gravi turbolenze interne ed esigenze primarie di sicurezza, anche in funzione della tutela dell'interesse economico nazionale e della sovranità di bilancio, dovendosi tutelare i principi fondamentali di sovranità che impongono la prioritaria tutela dei diritti economico-sociali dei cittadini e della coesione nazionale;

peraltro, alcuni Stati membri dell'Unione europea, in particolare l'Ungheria e la Slovacchia, hanno espresso forti riserve politiche o esercitato poteri di veto e l'istituto dell'astensione costruttiva nell'ambito dei negoziati in Consiglio europeo su strumenti quali lo Strumento per l'Ucraina (*Ukraine Facility*) e il Fondo europeo per la pace (*European Peace Facility*), al fine di condizionare l'iter di approvazione delle risorse ed evidenziare la necessità di tutelare prioritariamente le esigenze economiche e i bilanci nazionali;

il costante prosciugamento delle risorse pubbliche verso l'esterno aggrava in modo insostenibile il deficit pubblico e il debito nazionale, esponendo l'Italia a rischi di procedura per disavanzo eccessivo da parte delle istituzioni europee e privando la legge di bilancio dei margini di manovra necessari a finanziare servizi essenziali e sanità pubblica;

l'aumento incontrollato dei costi energetici e dei carburanti agisce come una tassa regressiva che colpisce sproporzionalmente i ceti medio-bassi e le piccole e medie imprese, i cui margini operativi sono compressi fino all'inevitabile cessazione dell'attività o alla delocalizzazione produttiva;

la Costituzione sancisce il principio della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, principi che risultano palesemente violati nel momento in cui lo Stato mantiene un'elevata pressione fiscale e accise sui beni di prima necessità per finanziare spese straordinarie estere, anziché alleggerire il carico fiscale sui propri contribuenti;

la prosecuzione di tali trasferimenti finanziari, in assenza di un'adeguata valutazione dell'impatto sul tessuto socio-economico interno, configura, a giudizio dei firmatari del presente atto, una palese lesione dell'articolo 3 della Costituzione, il quale affida alla Repubblica il compito prioritario di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

è ormai in gioco la salvezza del Paese, minacciato da una deindustrializzazione strisciante, dall'impoverimento dei lavoratori e dall'incapacità dell'esecutivo di porre la difesa degli italiani al centro dell'azione di Governo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a:

ricorrere alle clausole di salvaguardia previste dai Trattati Ue per sospendere le erogazioni e i trasferimenti di fondi statali destinati all'assistenza economica e finanziaria fuori dai confini dell'Unione;

destinare integralmente le risorse riallocate al contrasto dell'inflazione e del caro energia, mediante la riduzione strutturale delle accise sui carburanti ed il finanziamento straordinario di agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas per i nuclei familiari e le imprese.

9/3045-A/**13**. Sasso, Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, nell'intento di contrastare le distorsioni di mercato e le pericolose spinte inflazionistiche che colpiscono la distribuzione al dettaglio;

nell'esperienza economica recente si riscontra con sempre maggiore frequenza il fenomeno della cosiddetta asimmetria di trasmissione dei prezzi, per il quale a una consistente e rapida contrazione delle quotazioni internazionali del greggio non corrisponde una proporzionale e tempestiva riduzione dei prezzi medi praticati alla pompa;

la narrazione secondo cui i rincari dipenderebbero esclusivamente da fattori

congiunturali globali è smentita dai fatti: mentre il prezzo del greggio cala sui mercati internazionali, i listini al dettaglio in Italia continuano ad aumentare, dimostrando che l'incremento dei prezzi non avviene nella fase di estrazione, bensì lungo la catena intermedia attraverso l'esplosione dei margini lordi di raffinazione e distribuzione;

i controlli attualmente svolti dalla Guardia di Finanza e dall'AGCM si limitano a verificare la mera regolarità formale della comunicazione dei prezzi sui cartelloni, risultando inefficaci di fronte alla speculazione sostanziale e all'accumulo di sovrapprofitti lungo la filiera;

l'obbligo di esposizione del prezzo medio costituisce uno strumento meramente passivo che rischia di trasformarsi in un punto di allineamento verso l'alto dei listini;

tra i principali responsabili del deficit di accertamento e di analisi sulle possibili condotte speculative e sulle anomale oscillazioni dei prezzi petroliferi si annovera, a giudizio dei firmatari del presente atto, il mancato coinvolgimento ed esercizio di vigilanza di ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

ARERA, istituita con la finalità originaria di garantire la concorrenza, la trasparenza e la tutela dei consumatori nei mercati energetici, è dotata di incisivi poteri conoscitivi, ispettivi e di controllo sulle strutture di costo e sui margini degli operatori del settore energetico e possiede un *know-how* di alto livello nell'analisi dei costi di filiera, delle componenti tariffarie, delle strutture dei bilanci societari e nella rilevazione delle alterazioni di mercato nei settori dell'energia elettrica e del gas; modelli economico-finanziari analoghi potrebbero e dovrebbero essere applicati allo studio dei margini di raffinazione e di distribuzione dei carburanti;

l'Autorità rappresenta una struttura onerosa per i contribuenti, assorbendo annualmente oltre 35-40 milioni di euro, collocandosi tra i corpi tecnici più costosi della pubblica amministrazione;

la limitazione del perimetro d'azione di ARERA alla sola rete elettrica e del gas rappresenta un'evidente inefficienza allocativa, soprattutto a fronte di un mercato dei carburanti in Italia che muove un fatturato annuo stimato in oltre 40-50 miliardi di euro ed è soggetto a variazioni di prezzo che impattano direttamente sull'indice inflazionistico;

estendere le competenze analitiche di ARERA al mercato dei carburanti consentirebbe di mettere a valore un'infrastruttura d'analisi avanzata che il Paese sta già remunerando a caro prezzo, rendendo l'Autorità, con una variazione marginale della legge istitutiva e senza necessità di incrementare la struttura dei costi fissi, un vero presidio pubblico a tutela di tutta la spesa energetica delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad estendere le competenze di ARERA in materia di monitoraggio, controllo e analisi della struttura dei costi e dei margini lungo la filiera dei carburanti e dei prodotti petroliferi per autotrazione;

a estendere, in conseguenza, le competenze di ARERA al mercato dei carburanti, dotandola di poteri ispettivi da esercitare in coordinamento con la Guardia di Finanza per analizzare la documentazione finanziaria e i margini praticati lungo l'intera filiera di raffinazione e distribuzione.

9/3045-A/**14**. Ravetto, Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti concernenti gli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale e interviene sulla situazione delle società ILVA S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria;

la situazione produttiva e occupazionale del polo siderurgico di Taranto presenta profili di particolare criticità, anche in relazione alla cessazione delle attività dell'area a caldo e alle conseguenti ricadute sui livelli occupazionali dello stabilimento e delle imprese dell'indotto;

tale situazione rende necessario assicurare adeguate misure di salvaguardia occupazionale e di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, anche al fine di evitare che la progressiva cessazione delle attività produttive determini la perdita di posti di lavoro e la dispersione delle professionalità e delle competenze maturate nel comparto siderurgico;

risulta altresì necessario accompagnare il processo di trasformazione industriale del sito attraverso specifici programmi di formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria interessati dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle competenze richieste nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, nella decarbonizzazione dei processi produttivi e nell'utilizzo delle nuove tecnologie;

nell'ambito degli strumenti di tutela dei lavoratori interessati dalla riorganizzazione delle attività produttive, appare inoltre opportuno prevedere, sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali, adeguati strumenti di incentivazione all'esodo di carattere esclusivamente volontario, ferma restando la prioritaria esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali;

una specifica tutela deve essere altresì assicurata ai lavoratori degli impianti ex ILVA che, nel corso dell'attività lavorativa, siano stati esposti all'amianto per periodi prolungati, anche attraverso il riconoscimento dei benefici previdenziali connessi a tale esposizione ai sensi della normativa vigente;

l'attuale evoluzione della situazione produttiva rende necessario definire con urgenza un quadro organico di misure finalizzate alla tutela dei lavoratori diretta-

mente occupati negli stabilimenti e di quelli appartenenti alle imprese dell'indotto;

le attività di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale del sito, nonché gli interventi connessi alla trasformazione e alla decarbonizzazione dei processi produttivi, possono altresì costituire ambiti nei quali valorizzare, previa adeguata formazione e riqualificazione, le professionalità dei lavoratori attualmente interessati dalla riduzione o cessazione delle attività,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo volte a:

garantire, con carattere di urgenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di ILVA S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché dei lavoratori delle imprese dell'indotto interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività connesse all'area a caldo, assicurando adeguati strumenti di sostegno al reddito e prevedendo specifici programmi di formazione, riqualificazione e ricollocazione professionale, con particolare riferimento alle attività di bonifica e risanamento ambientale, alla decarbonizzazione dei processi siderurgici e all'impiego delle nuove tecnologie;

favorire, nell'ambito dei processi di industrializzazione e trasformazione produttiva del sito, il prioritario impiego e riassorbimento dei lavoratori direttamente interessati e dei lavoratori dell'indotto, valorizzandone le competenze professionali acquisite;

prevedere l'adozione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di adeguati strumenti di incentivazione all'esodo su base esclusivamente volontaria per i lavoratori interessati che intendano aderirvi;

garantire, per quanto di competenza, ai lavoratori degli impianti ex ILVA esposti all'amianto per periodi prolungati il pieno riconoscimento dei benefici previdenziali

previsti dalla normativa vigente in relazione all'esposizione professionale all'amianto.

9/3045-A/**15**. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca l'ennesima proroga temporanea e parziale della riduzione delle aliquote di accisa applicate ai carburanti, confermando una gestione della crisi energetica del tutto frammentaria, estemporanea e priva di una visione strategica di medio-lungo periodo;

dall'inizio del 2026 ad oggi, il Governo è intervenuto con ben 13 interventi finalizzati a rideterminare provvisoriamente le accise, ricorrendo a un uso sistematico e, ad avviso dei firmatari, distorto della decretazione d'urgenza e a reiterate proroghe di pochi giorni o settimane che non offrono alcuna certezza a famiglie e imprese;

le risorse complessivamente mobilitate dal Governo da marzo ad agosto 2026 per finanziare le temporanee riduzioni delle accise sui carburanti ammontano a oltre 2 miliardi di euro, per la precisione 2.074,5 milioni di euro;

tali interventi si sono rivelati del tutto inefficaci nel mitigare l'impatto dei rincari alla pompa, risolvendosi in un mero e inavvertibile taglio delle accise che non ha fermato la corsa dei prezzi, mentre l'esecutivo ha continuato a finanziare queste misure attraverso il meccanismo della cosiddetta accisa mobile — ossia drenando le maggiori entrate IVA derivanti dall'innalzamento dei prezzi del greggio e attingendo a fonti di copertura eterogenee e precarie nei diversi provvedimenti emanati anziché individuare coperture strutturali ed eque;

nel medesimo arco temporale, il contesto macroeconomico internazionale e nazionale ha registrato un violento deterioramento, con il prezzo del greggio Brent

salito stabilmente sopra i 102 dollari al barile e il prezzo del gas naturale europeo al TTF di Amsterdam schizzato ad 80 euro al megawattora;

questa ennesima fiammata dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle materie prime energetiche ha riacceso la spirale inflattiva, spingendo la Banca centrale europea ad adottare un nuovo stretta monetaria, deliberando il secondo aumento dei tassi d'interesse dall'inizio del 2026;

l'incremento dei tassi di interesse da parte della Bce ha prodotto ripercussioni gravemente negative sul tessuto economico e sociale del Paese, determinando un immediato rincaro del costo del denaro, un'impennata delle rate dei mutui e dei prestiti per le famiglie, un disincentivo drammatico agli investimenti privati e un ulteriore aggravio sui rendimenti dei titoli di Stato, con conseguente aumento della spesa per interessi sul debito pubblico;

in questo quadro, il debito pubblico italiano ha raggiunto valori *record*, superando i 3.000 miliardi di euro e incrementandosi di ben 450 miliardi sotto la gestione di questo Governo, con un rapporto debito/Pil salito dal 134 per cento al 139 per cento e una spesa annua per interessi salita da 77 a 94 miliardi di euro;

l'aumento incontrollato dei prezzi dei carburanti e dell'energia sta determinando un aggravio di spesa insostenibile per le famiglie e per le imprese italiane, traducendosi in una contrazione dei consumi, in un aumento dei costi di produzione e di trasporto e in una drammatica perdita di competitività del sistema produttivo nazionale, come attestato dal costante calo della produzione industriale;

mentre il sistema economico reale e i cittadini soffrono l'impatto dell'inflazione e del carovita, il settore creditizio e bancario sta registrando profitti *record* privi di precedenti storici, derivanti in larga misura dal divario tra i tassi applicati sui prestiti e i tassi riconosciuti sui depositi a seguito delle decisioni della Bce di contrasto alla ripresa della spirale inflattiva innescata dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi;

i principali istituti di credito italiani hanno chiuso il primo semestre del 2026 con utili netti aggregati superiori ai 12,5 miliardi di euro, proiettandosi verso un risultato annuale straordinario che supera ampiamente i profitti già *record* conseguiti negli esercizi precedenti;

nel medesimo arco temporale, l'eccezionale *performance* economico-finanziaria del settore creditizio italiano evidenzia la portata di una redditività *record* priva di precedenti storici, trainata in larga misura dalle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea e dall'innalzamento della forbice tra tassi attivi e passivi. Come documentato dalle rilevazioni del Centro Studi Unimpresa basate su elaborazioni di dati della Banca d'Italia, le banche italiane hanno registrato nel 2025 un utile netto aggregato di 47,5 miliardi di euro, superando i 46,5 miliardi conseguiti nel 2024 e i 40,6 miliardi del 2023;

l'analisi dell'intervallo temporale compreso tra il 2018 e il 2025 delinea una dinamica di accumulazione progressiva delle rendite di posizione del comparto, che ha generato ricavi complessivi per 736,6 miliardi di euro, utili netti cumulati per 209,6 miliardi e imposte per 43 miliardi. L'espansione dei profitti si è concentrata in modo predominante nel quinquennio 2021-2025, lasso di tempo in cui gli istituti di credito hanno realizzato 176,5 miliardi di euro di utili netti e un margine di interesse di 270,4 miliardi su complessivi 493,8 miliardi di ricavi aggregati, sostenendo costi operativi limitati a 284,7 miliardi. Nello specifico, la risalita del margine di interesse a seguito della stretta monetaria ha visto tale grandezza passare dai 38,4 miliardi del 2021 ai 62,1 miliardi del 2023, fino a toccare il picco di 64,4 miliardi nel 2024, per poi attestarsi a 59,9 miliardi nel 2025. L'incidenza del margine di interesse sui ricavi totali ha segnato pertanto una rapida impennata dal 46,5 per cento del 2021 al 60,5 per cento del 2023 e al 58,5 per cento del 2024, assestandosi al 54,3 per cento nel 2025 su un ammontare totale di ricavi pari a 110,2 miliardi di euro;

è del tutto inaccettabile che, di fronte a un impoverimento progressivo di famiglie

e imprese travolte dal caro carburanti e dall'aumento dei tassi, le enormi rendite di posizione accumulate dal sistema bancario rimangano del tutto intatte e non vengano destinate a sostenere la collettività,

impegna il Governo

con particolare riguardo al calmieramento delle accise sui costi energetici nonché alla neutralizzazione dell'aumento dei tassi d'interesse su mutui e prestiti a beneficio di famiglie ed imprese, ad introdurre, nel primo provvedimento utile e comunque nell'ambito della prossima legge di bilancio per il 2027, un prelievo straordinario e permanente sugli extraprofitti e sui margini di interesse del sistema bancario e creditizio, destinando le relative risorse al contrasto della spirale inflattiva.

9/3045-A/**16**. Francesco Silvestri, Alifano, Gubitoso, Raffa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e per la gestione di realtà industriali di rilevanza strategica nazionale, quali gli stabilimenti del Gruppo Ilva;

l'articolo 2 del decreto-legge, in particolare, prevede misure finanziarie e normative volte ad assicurare la continuità operativa dei complessi aziendali di Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more dell'espletamento delle procedure di cessione e nel rispetto dei vincoli ambientali e di tutela della salute;

la complessa situazione produttiva e occupazionale del polo siderurgico necessita di un quadro integrato di garanzie, teso a salvaguardare sia i livelli occupazionali diretti e dell'indotto, sia la bonifica ambientale dei territori interessati, assicurando la piena sostenibilità economica e industriale del rilancio;

al fine di raggiungere una definitiva stabilizzazione del settore e garantire che

le risorse pubbliche impiegate generino un effettivo ritorno in termini di sviluppo sostenibile, occupazione e salute pubblica, appare indispensabile affiancare alle norme finanziarie previste dall'articolo 2 un piano organico di impegni vincolanti per la gestione commissariale e i futuri acquirenti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute all'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a:

adottare, nell'ambito dei processi di cessione e di rilancio industriale dei compendi aziendali, specifici vincoli contrattuali ed ambientali volti a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, la tutela della salute dei cittadini e la prosecuzione della bonifica e decarbonizzazione dei siti produttivi;

definire un piano straordinario di sostegno socio-economico e di riqualificazione professionale per i lavoratori diretti e dell'indotto impiegati negli stabilimenti in amministrazione straordinaria;

destinare una quota delle risorse derivanti dalla gestione delle procedure e dai processi di vendita prioritariamente al finanziamento di interventi per la transizione ecologica dei territori interessati dalla presenza degli impianti;

adottare con urgenza le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato, e per la riallocazione delle risorse finanziarie attualmente previste per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria al fine di destinare i conseguenti risparmi al finanziamento di una legge speciale per Taranto;

promuovere la sottoscrizione di un Accordo di programma tra Governo, Regione ed enti locali e territoriali coinvolti, finalizzato a adottare una strategia complessiva e organica volta a garantire la riconversione economica, sociale e culturale del territorio, anche attraverso l'istituzione di

un'area franca territoriale, superando la dipendenza dalla produzione siderurgica a caldo e garantendo contemporaneamente nuove e sostenibili prospettive industriali ed occupazionali, prevedendo un regime di fiscalità di vantaggio e di esenzione contributiva e tributaria pluriennale in favore delle piccole e medie imprese, delle start-up innovative e delle imprese sociali che si insediano nel territorio ovvero convertono le proprie attività verso la transizione ecologica, la *green economy*, la cantieristica avanzata e le tecnologie legate all'economia del mare.

9/3045-A/**17**. Donno, Alifano, Gubitosa, Raffa.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate a contrastare gli effetti dell'innalzamento dei prezzi dei carburanti ed interventi volti a garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali in amministrazione straordinaria, collocandosi in un quadro economico complessivo caratterizzato da marcate criticità e da una persistente debolezza della dinamica di crescita del prodotto interno lordo;

le rilevazioni macroeconomiche diffuse dagli istituti di ricerca ed analisi nel 2026 confermano l'impatto negativo delle politiche economiche d'impostazione rigorista adottate dall'Esecutivo in carica, che hanno depresso la domanda interna, frenato gli investimenti e ridotto la propensione al consumo delle famiglie, determinando una sostanziale stagnazione del prodotto interno lordo;

a fronte di un quadro di finanza pubblica caratterizzato da continui tagli ai servizi essenziali, alla sanità e alle politiche di coesione, la spesa militare italiana ha registrato un'accelerazione strutturale;

la spesa militare diretta italiana stimata per il 2026 raggiunge la quota di 33,9 miliardi di euro, registrando un ulteriore picco con un incremento del 2,8 per cento rispetto al 2025 e una crescita superiore al

45 per cento nell'arco dell'ultimo decennio. Oltrepassando la componente diretta ed includendo i costi indiretti associati alle basi USA e alla compartecipazione ai programmi dell'Unione europea, la massa finanziaria complessiva sfiora la soglia dei 35 miliardi di euro;

l'analisi aggregata delle risorse pubbliche stimate e destinate alla capacità militare nel periodo compreso tra il 2010 e il 2026 evidenzia un ammontare cumulato pari a oltre 429 miliardi di euro correnti, corrispondenti a una media annuale di circa 25,3 miliardi. Laddove tali importi vengano rivalutati al potere d'acquisto del 2026, il dato complessivo sale a circa 503,6 miliardi di euro, determinando un valore medio annuo di 29,6 miliardi: la differenza di 74 miliardi di euro, pari a un incremento del 17,2 per cento, misura unicamente l'impatto dell'erosione inflattiva sul periodo considerato. Questa quantificazione contabile unitaria, di fatto assente nei documenti ufficiali di sintesi, costituisce una stima di base minima in ragione dello scostamento sistematico in aumento tra le previsioni iniziali e gli stanziamenti definitivi;

sul fronte degli investimenti diretti, i fondi destinati all'acquisizione di nuovi armamenti nel 2026 superano la soglia dei 13,1 miliardi di euro, registrando un aumento del 60 per cento rispetto al 2022 e portando la componente d'investimento a superare stabilmente il 38 per cento della spesa militare complessiva;

va evidenziato come oltre 3 miliardi di tali risorse siano allocati all'interno del bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, implicando una sottostima strutturale di circa un quarto dello sforzo finanziario nazionale ove ci si limiti all'analisi del solo stato di previsione del Ministero della difesa. L'evoluzione storica di tale voce di spesa mostra un passaggio dai 3 miliardi di euro del 2006 ai 13,2 miliardi del 2026, quadruplicando il proprio ammontare;

nel corso dei primi tre anni della Legislatura in corso sono stati approvati 78 programmi di riarmo fondati su autoriz-

zazioni di spesa pluriennali per un totale di 36,4 miliardi di euro. Su un orizzonte temporale più ampio, l'impegno finanziario complessivo per l'acquisto di sistemi d'arma nel periodo 2006-2026 ammonta a circa 138 miliardi di euro, che si attestano a 121 miliardi nel periodo 2010-2026. Di questo totale, oltre il 42 per cento, pari a quasi 58 miliardi di euro, è stato veicolato tramite i bilanci dell'ex Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, testimoniando un ricorso strutturale ai canali di finanziamento industriale. Tale spesa evidenzia una marcata concentrazione temporale: il quadriennio 2023-2026 assorbe da solo oltre 46 miliardi di euro, rappresentando quasi il 40 per cento dell'intero ammontare stanziato dal 2010 ad oggi a fronte di un intervallo di tempo inferiore al 25 per cento del periodo;

la programmazione delineata nei Documenti Programmatici Pluriennali (DPP) proietta un volume di acquisizioni di nuovi sistemi d'arma superiore ai 130 miliardi di euro per i prossimi quindici anni, ai quali si aggiungono circa 9 miliardi destinati alle infrastrutture, con 35 miliardi già coperti da stanziamenti a legislazione vigente. Tale impostazione determina una concentrazione di spesa in un singolo quindicennio paragonabile a quella effettuata nell'intero ventennio precedente, confermando come la spesa per armamenti rappresenti la direttrice primaria dell'espansione del bilancio della Difesa a scapito della componente di esercizio;

sotto il profilo degli impegni internazionali, i percorsi definiti in sede NATO prevedono il raggiungimento del 5 per cento del PIL entro il 2035, suddiviso tra un 3,5 per cento di spesa pura e un 1,5 per cento destinato alla sicurezza allargata. In sede multilaterale al Vertice di Ankara del luglio 2026, il Governo ha confermato l'obiettivo del 3,2 per cento del PIL entro il 2028, comportando un incremento stimato in 19 miliardi di euro per il solo biennio 2027-2028 e determinando una rimodulazione al rialzo dell'impegno decennale complessivo, valutato in circa 498 miliardi di euro rispetto ai 445 miliardi stimati precedentemente;

le dinamiche di esecuzione del bilancio mostrano altresì come gli stanziamenti definitivi superino costantemente le previsioni di partenza: nel solo esercizio 2025 il bilancio del Ministero della difesa ha registrato un incremento da 31.295 a 35.519 milioni di euro, pari a un aumento del 13,5 per cento. Tale costante scostamento implica che la sessione di bilancio e le relative valutazioni parlamentari si svolgano sulla base di proiezioni finanziarie soggette a scostamenti sistematici compresi tra 2,7 e 4,2 miliardi di euro. A ciò si affianca una criticità strutturale sul piano della capacità di spesa della pubblica amministrazione, con la componente investimenti che nel 2025 ha evidenziato un disavanzo di cassa di circa 2 miliardi di euro, coperto mediante un'integrazione straordinaria di 800 milioni di euro dal Ministero dell'economia e delle finanze, e un incremento del debito commerciale della Difesa da 97 a 361 milioni di euro,

impegna il Governo

ad affrontare il contesto di crisi dei mercati internazionali e le conseguenze dell'aumento dei prezzi che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti d'urgenza concernenti il contenimento del prezzo dei carburanti, prevedendo, fin dal prossimo provvedimento di programmazione economico-finanziaria, idonee iniziative normative volte a una significativa e urgente diminuzione delle risorse destinate ai programmi di riarmo e acquisto di nuovi sistemi di difesa, verso interventi prioritari di sostegno al reddito delle famiglie, al contrasto del caro-vita e al rafforzamento della rete dei servizi pubblici essenziali.

9/3045-A/**18**. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Alifano, Gubitosa, Raffa.

La Camera,

premesso che:

gli interventi adottati dal Governo attraverso un susseguirsi di decreti-legge e decreti interministeriali da marzo ad agosto 2026 per contrastare il caro carburante

si sono dimostrati del tutto inefficaci, frammentari e privi di una visione strategica a lungo termine;

tali provvedimenti temporanei e congiunturali hanno comportato un imponente drenaggio di risorse pubbliche senza produrre benefici strutturali o duraturi per i cittadini e per il tessuto produttivo nazionale;

il totale dei finanziamenti e delle risorse pubbliche mobilitate dal Governo da marzo ad agosto 2026 per le diverse proroghe del taglio delle accise e la proroga dei crediti d'imposta ammonta complessivamente a oltre due miliardi di euro;

per la sola riduzione delle accise sui carburanti, gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato tra marzo e settembre 2026 ammontano esattamente a 2.074,5 milioni di euro;

a tali risorse si aggiungono le spese sostenute per la proroga del credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci e di passeggeri, il cui limite massimo di spesa per l'anno 2026 è stato progressivamente incrementato fino a raggiungere l'importo di 397,6 milioni di euro;

per far fronte alla copertura finanziaria di tali complessi e ripetuti interventi, il Governo ha fatto ricorso a fonti di copertura eterogenee e precarie nei diversi provvedimenti emanati;

i diversi interventi normativi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inflazione energetica si sono basati sulla modulazione temporanea delle aliquote di accisa applicate ai carburanti e sull'impiego dell'istituto dell'accisa mobile di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziando gli interventi mediante il gettito derivante dalla maggiore imposta sul valore aggiunto o mediante la riduzione delle risorse preordinate a fondi strutturali, inclusi il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Fondo per le esigenze indifferibili, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale e la dotazione di capitoli di spesa correnti della pubblica amministrazione;

il ricorso a tali coperture finanziarie determina una forma di perequazione regressiva e di redistribuzione impropria dell'onere fiscale, trasferendo sulla collettività e sui servizi pubblici universali il costo dell'attenuazione del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, anziché reperire le risorse necessarie attraverso il prelievo sui profitti eccedenti realizzati dalle imprese operanti in settori ad alta redditività congiunturale. La stabilità delle misure di riduzione fiscale e il finanziamento delle minori entrate derivanti dal taglio dell'aliquota di accisa su gasolio e biodiesel devono essere assicurati mediante l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà e l'imposizione di un prelievo erariale da applicare sugli extraprofitti e sugli utili eccedenti conseguiti dalle imprese residenti che svolgono attività di produzione, importazione, commercializzazione e vendita di prodotti, sistemi e servizi per il settore della difesa e degli armamenti;

le principali aziende italiane nel settore bellico sono Leonardo e Fincantieri, insieme ad IVECO Defence Vehicles (IDV), OTO Melara e Beretta. Nel 2025 IVECO è stata venduta dalla holding degli Agnelli-Elkann alla multinazionale indiana Tata Motors. Allo stesso tempo, però, Leonardo ha avviato le pratiche per comprare sezione dedicata al settore militare, cioè IVECO Defence Vehicles, che quindi è rimasta italiana;

nel 2025 la sola Leonardo nei primi nove mesi dell'anno ha fatto registrare ricavi pari a 13,4 miliardi di euro (+12,4 per cento rispetto al 2024) e un risultato netto ordinario che passa da 364 a 466 milioni di euro in un anno (+28 per cento);

il rapporto 2026 dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) evidenzia come, considerando l'export relativo agli anni 2021-2025 rispetto al quinquennio precedente del 2016-2020, le esportazioni italiane di armi sono aumentate del 157 per cento, collocando il Paese al sesto posto tra i maggiori esportatori mondiali (prima di noi viene la Cina, dopo di noi Israele) Si tratta di un record che ci porta

fra le prime dieci nazioni esportatrici d'armamenti, conquistando una quota pari ai 5,1 punti percentuali (eravamo al 2,2 per cento nel periodo di riferimento precedente) rispetto all'*export* globale di armamenti complessivamente avvenuto in tutto il mondo nello stesso periodo. Oltre la metà delle esportazioni italiane — esattamente il 59 per cento — è stata destinata al Medio Oriente, un 16 per cento è stato invece esportato ai Paesi dell'Asia e dell'Oceania, il restante 13 per cento all'Europa;

risulta eticamente indifferibile e giuridicamente doveroso riordinare le fonti di copertura delle manovre economiche d'emergenza affinché gli interventi di contenimento dei costi energetici per il trasporto merci e passeggeri e per la mobilità dei cittadini non gravino ulteriormente sulla finanza pubblica e sui contribuenti già colpiti dalla crisi, ma vengano integralmente finanziati mediante un prelievo redistributivo e solidaristico applicato agli extraprofitti e alle plusvalenze eccezionali maturati dalle imprese operanti nel settore della produzione e del commercio dei beni e servizi della difesa;

i flussi finanziari originati dalla vendita di armamenti nel contesto di crisi internazionali in atto evidenziano la sussistenza di una marcata capacità contributiva e di una quota di sovraprofitto d'impresa conseguita nel comparto della produzione e del commercio di beni prodotti dall'industria bellica,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volte ad intervenire in maniera strutturale sulla riduzione delle accise sui carburanti, superando la logica degli interventi « spot » e temporanei, e a sterilizzare l'effetto dell'Iva sugli aumenti dei prezzi energetici, utilizzando a tale scopo le risorse rinvenienti dall'introduzione del prelievo sull'extragettito realizzato dalle imprese operanti nel settore della produzione e del commercio degli armamenti.

9/3045-A/19. Gubitosa, Alifano, Raffa.

La Camera,

premesso che:

la situazione economica di famiglie e imprese è drammaticamente aggravata dal costante e incontrollato aumento dei prezzi dei carburanti, che incide in modo insostenibile sui costi di trasporto, sulla produzione e sul costo della vita complessivo;

gli interventi adottati dal Governo attraverso una susseguenza di decreto-legge e decreti interministeriali da marzo a settembre 2026 per contrastare il caro carburante si sono dimostrati del tutto inefficaci, frammentari e privi di una visione strategica a lungo termine;

tali provvedimenti temporanei e congiunturali hanno comportato un imponente drenaggio di risorse pubbliche senza produrre benefici strutturali o duraturi per i cittadini e per il tessuto produttivo nazionale;

il totale dei finanziamenti e delle risorse pubbliche mobilitate dal Governo da marzo ad agosto 2026 per le diverse proroghe del taglio delle accise e dei crediti d'imposta ammonta complessivamente a oltre due miliardi di euro;

per la sola riduzione delle accise sui carburanti, gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato tra marzo e settembre 2026 ammontano esattamente a 2.074,5 milioni di euro;

a tali risorse si aggiungono le spese sostenute per la proroga del credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci e di passeggeri, il cui limite massimo di spesa per l'anno 2026 è stato progressivamente incrementato fino a raggiungere l'importo di 397,6 milioni di euro;

per far fronte alla copertura finanziaria di tali complessi e ripetuti interventi, il Governo ha fatto ricorso a fonti di copertura eterogenee e precarie nei diversi provvedimenti emanati;

tra le fonti utilizzate figurano il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, che impiega il maggior gettito dell'imposta

sul valore aggiunto derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio, ma anche tagli diretti a importanti autorizzazioni di spesa destinate allo sviluppo e all'innovazione;

in particolare, a copertura delle misure di sostegno e dei finanziamenti d'urgenza sono state ridotte le risorse previste per il credito d'imposta in favore delle piccole e microimprese nei comuni montani per 20 milioni di euro, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico per 51,5 milioni di euro e il Fondo per il trasferimento tecnologico per 29 milioni di euro;

il provvedimento in esame, in recepimento dei contenuti del decreto-legge n. 153 del 2026 (recante quella che in quel momento risultava l'ultima proroga del taglio delle accise poi superata a sua volta dal decreto ministeriale 4 settembre 2026 e da ultimo dal decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 che ha prorogato al disporzione al 17 settembre 2026), il Governo ha introdotto un meccanismo straordinario di anticipazione di natura fiscale, stabilendo l'obbligo di versamento anticipato nella misura del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro;

tale misura non costituisce un prelievo fiscale effettivo sui guadagni straordinari, bensì un mero anticipo finanziario di cassa che riconosce contestualmente un credito d'imposta utilizzabile a scomputo o a rimborso, consentendo a tali gruppi di recuperare integralmente le somme versate ed evitando di fatto l'introduzione di un reale e doveroso prelievo sui profitti straordinari;

il Governo ha dunque deliberatamente rinunciato a tassare gli extraprofitti accumulati dalle grandi società del settore petrolifero ed energetico, scaricando sui bilanci pubblici e sulla collettività il peso finanziario delle misure di attenuazione dei prezzi;

secondo i dati e le stime diffuse dall'osservatorio sui profitti petroliferi del-

l'organizzazione *Transport & Environment* (T&E), le principali compagnie petrolifere operanti in Europa hanno registrato profitti eccedenti e straordinari stimati in oltre 150 miliardi di euro dall'inizio della crisi energetica;

T&E ha stimato che in Europa nel solo primo semestre del 2026 otto compagnie petrolifere – BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol, OMV, Total Energies e Moeve – hanno accumulato la cifra di 7,5 miliardi di euro;

i dati elaborati dal *tracker* di *Transport & Environment* evidenziano che in Italia i profitti in eccesso generati dalla vendita di carburante stradale hanno raggiunto quote estremamente rilevanti (4 miliardi, solo nel primo semestre del 2026) contribuendo ad alimentare una rendita di posizione a vantaggio dei grandi gruppi petroliferi che opera a totale discapito dei consumatori e delle imprese del Paese;

mentre i colossi energetici continuano a registrare margini di guadagno straordinari, l'aumento ingiustificato dei prezzi alla pompa determina un gravissimo aggravio di spesa per il sistema economico-economico nazionale, stimato in diversi miliardi di euro di maggiori costi diretti e indiretti per le famiglie e le imprese italiane;

in un analogo contesto l'Unione europea ha già utilizzato lo strumento del contributo straordinario di solidarietà – un prelievo del 33 per cento sulla quota di extraprofitti del settore dei combustibili fossili superiore al 20 per cento rispetto alla media 2018-21 – che ha raccolto circa 28 miliardi di euro nel biennio 2022-2023;

l'impianto giuridico, pertanto, è già strutturato e sussistono solide ragioni macroeconomiche per una sua reintroduzione. Le rendite di posizione derivanti da *shock* esogeni di natura geopolitica presentano un carattere prettamente congiunturale; esse sono destinate a ridursi fisiologicamente con la progressiva stabilizzazione dei mercati e il riallineamento dei margini di raffinazione verso le medie di lungo periodo. Parallelamente, tuttavia, i

consumatori subiscono una severa contrazione del potere d'acquisto causata da dinamiche inflattive a loro non imputabili;

un intervento legislativo tempestivo, seppur fondato su dati previsionali, risponderebbe a un fondamentale principio di equità redistributiva: le *extra*-marginalità maturate dalle compagnie petrolifere a causa di conflitti internazionali devono essere assoggettate a un prelievo perequativo, al fine di mitigare gli oneri socio-economici gravanti sulla collettività;

occorre infine precisare che la determinazione della base imponibile per l'eventuale recupero fiscale di tali utili (cosiddetto *clawback*) avverrebbe a consuntivo, fondandosi rigorosamente sulle risultanze contabili a chiusura dell'esercizio fiscale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a stabilire un prelievo fiscale permanente e strutturale sugli *extra*-profitti realizzati dagli operatori e dalle società del settore petrolifero, destinando integralmente tali risorse al finanziamento di misure stabili di riduzione dei prezzi dei carburanti e al sostegno economico di famiglie e imprese, nonché al finanziamento di una reale transizione energetica saldamente ancorata alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

9/3045-A/20. Alifano.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a contenere gli impatti economici del persistente rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi nei mercati internazionali nonché interventi volti a garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali in amministrazione straordinaria;

come noto, in materia di carburanti, il Governo è intervenuto a più riprese sulla fiscalità indiretta sia attraverso decreti-

legge *ad hoc*, sia mediante l'attivazione del meccanismo della cosiddetta « accisa mobile » previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziato mediante le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del greggio;

i richiamati provvedimenti hanno determinato un considerevole assorbimento di risorse pubbliche, a fronte del quale non si sono registrati benefici strutturali o duraturi a favore della collettività, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizioni di disagio socio-economico;

anche gli interventi introdotti dall'articolo 1 del presente decreto — che ridetermina l'accisa sul gasolio a 532,90 euro per mille litri per periodi circoscritti (dal 30 luglio al 24 agosto e dal 27 agosto al 5 settembre 2026) e proroga il credito d'imposta per l'autotrasporto fino ad agosto 2026 con un limite di spesa di 397,6 milioni di euro — costituiscono l'ennesima risposta temporanea, parziale e del tutto insufficiente a fronteggiare in modo strutturale la gravissima crisi del costo della vita che colpisce le famiglie e i lavoratori;

inoltre, l'articolo 3, comma 2, lettera b), ed il relativo Allegato 1 del provvedimento prevedono tagli lineari per ben 95,57 milioni di euro ai bilanci dei Ministeri, sottraendo risorse fondamentali a settori chiave quali l'Istruzione (-3 milioni di euro), la Salute (-1 milione di euro), l'Ambiente (-7 milioni di euro), le Infrastrutture e i Trasporti (-7 milioni di euro), l'Interno (-8,07 milioni di euro) e la Giustizia (-1 milione di euro);

sul fronte delle entrate, l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce a carico delle società capogruppo di grandi gruppi energetici — caratterizzate da ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e operanti nelle filiere del petrolio, del gas naturale e dell'energia elettrica — l'obbligo di effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno il versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute sugli utili

la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione;

il meccanismo del citato articolo 2-bis non costituisce un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni del settore energetico, bensì un mero anticipo finanziario e temporale di entrate erariali – quantificato in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 (utilizzati a copertura *ex* articolo 3, comma 2, lettera f) – a fronte del quale viene contestualmente riconosciuto alle medesime società un credito d'imposta di pari ammontare, scomputabile o compensabile negli esercizi successivi;

sebbene le riduzioni temporanee delle aliquote di accisa incidano in via generalizzata sul prezzo dei carburanti sostenuto dagli utenti, tale strumento di carattere indifferenziato non consente di concentrare la tutela finanziaria in modo selettivo sui nuclei familiari maggiormente esposti alle spinte inflazionistiche e al caro-vita in relazione alla propria condizione economica e al reddito disponibile;

l'incidenza dei costi di trasporto e di approvvigionamento dei carburanti si riflette, infatti, in modo asimmetrico ed estremamente gravoso sui bilanci dei nuclei familiari a basso reddito, per i quali la mobilità privata costituisce una condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'assolvimento degli obblighi scolastici e formativi, l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e, più in generale, ai servizi essenziali;

la disciplina della carta elettronica di pagamento denominata « Dedicata a te » – istituita dall'articolo 1, commi 450-451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente disciplinata per le annualità 2024 e 2025 – consentiva espressamente l'utilizzo, oltre che per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburanti o, in alternativa, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale;

per le annualità 2026 e 2027 la dotazione del Fondo è stata incrementata

di 500 milioni di euro per ciascun anno per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo invece che tali risorse possano essere destinate al finanziamento delle spese di mobilità;

il modello operativo già sperimentato per la gestione della Carta « Dedicata a te », basato sull'individuazione dei beneficiari attraverso le informazioni disponibili presso l'INPS e le anagrafi comunali e sull'erogazione del beneficio mediante carte elettroniche di pagamento, costituisce un'infrastruttura amministrativa che potrebbe essere opportunamente valorizzata ed estesa per garantire un sostegno mirato, diretto e strutturale al caro-vita e all'impennata dei costi di trasporto per le fasce sociali più deboli;

alla luce del quadro normativo vigente e delle modalità di destinazione delle maggiori entrate previste dalle disposizioni del provvedimento in esame, appare improcrastinabile affiancare alle riduzioni temporanee di carattere generale una misura di sostegno economico di natura selettiva, aggiuntiva, strutturalmente sostenibile e mirata, direzionata specificamente a salvaguardare il potere d'acquisto dei nuclei familiari a basso reddito,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, al fine di adottare urgentemente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a:

ripristinare integralmente le dotazioni finanziarie dei Ministeri ridotte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), ed elencate nell'Allegato 1, nonché a individuare fonti di copertura finanziaria alternative a quelle previste dal comma 3 del medesimo articolo per il finanziamento di cui all'articolo 2, senza sottrarre risorse a settori fondamentali quali quelli della tutela della salute, dell'istruzione, della salvaguardia ambientale, dei trasporti, del tessuto economico delle aree montane nonché della ricerca scientifica e tecnologica;

introdurre, nel primo provvedimento utile e comunque nell'ambito della prossima legge

di bilancio per il 2027, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese del settore petrolifero, superando il mero meccanismo di anticipazione finanziaria di cui all'articolo 2-*bis* di cui in premessa e utilizzando a tale scopo le risorse da quest'ultimo rinvenienti per l'istituzione di un Fondo straordinario per la mobilità essenziale e sostenibile, finalizzato a garantire contributi diretti per l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale da parte di nuclei familiari a basso reddito, eventualmente valorizzando anche l'infrastruttura operativa della Carta « Dedicata a te ».

9/3045-A/**21**. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

lo scorso 10 settembre i sindaci delle isole minori della Sicilia riuniti a Pantelleria in occasione della due giorni Pnrr Isole Verdi hanno espresso preoccupazione e ferma condanna per l'entrata in vigore degli aumenti sulle tariffe dei collegamenti marittimi definendoli colpo durissimo per le comunità insulari aggravante le criticità legate alla condizione di insularità e micro-insularità e con impatto devastante sull'economia turistica caratterizzata da elevata stagionalità;

contro l'aumento del 18 per cento delle tariffe dei collegamenti marittimi statali Siremar-SNS, entrato in vigore il 10 settembre e che porta all'84 per cento il rincaro complessivo dei prezzi dal 2022 (e contestuale riduzione di corse e miglia) è in corso la mobilitazione di 75 associazioni, realtà del territorio, categorie economiche, comitati civici, organizzazioni del Terzo settore e parti sociali di Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, che hanno sot-

toscritto un documento congiunto e un appello indirizzato alla Regione Siciliana, al Governo, al Quirinale e all'Autorità di regolazione dei trasporti;

il riflesso di tale aumento non produce effetti relativi soltanto ai passeggeri: l'incremento delle tariffe finisce per incidere sui costi delle merci, delle materie prime, dei carburanti, del lavoro e, più in generale, sul costo della vita nelle comunità insulari.

la condizione di svantaggio derivante dall'insularità trova riconoscimento nell'articolo 119 sesto comma della Costituzione che promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella legge 5 agosto 2022, n. 117 e nella legge 9 luglio 2024, n. 101;

secondo i dati richiamati in audizione presso la predetta Commissione bicamerale nel 2026 dal Ministro per gli affari regionali, assumendo la definizione Eurostat, il panorama italiano vede la presenza di 79 isole minori di cui 26 disabitate con una popolazione complessiva residente di 260.666 persone di cui 56 isole marine con 225.795 residenti, 16 isole lagunari con 33.059 residenti e 7 isole lacustri con 1.812 residenti, dati che impongono di commisurare gli interventi alle caratteristiche di ciascuna isola e non a categoria astratta, mentre il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità istituito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 presenta per le annualità 2026 e 2027 una dotazione in bilancio pari a 200.000 euro del tutto insufficiente a fronte dei costi aggiuntivi documentati dall'Ufficio parlamentare di bilancio;

sul versante energetico la nuova crisi legata allo Stretto di Hormuz ha determinato un incremento dei prezzi dei prodotti energetici che ha generato extraprofitti: secondo le stime di Transport Environment riferite al primo semestre 2026 otto grandi compagnie petrolifere Shell, BP, TotalEnergies, Eni, Orlen, Repsol, Omv e Moeve avrebbero prodotto 7,495 miliardi di euro di

extraprofitti attribuibili al mercato europeo di cui 5,9 miliardi nel solo secondo trimestre contro 1,6 miliardi del primo trimestre, pari a circa il 42 per cento dei quasi 18 miliardi di guadagni straordinari stimati globalmente, con stima per Eni di 551 milioni di euro;

la Commissione europea il 24 agosto 2026 ha escluso una nuova imposta comune al riguardo ricordando che la tassazione degli extraprofitti è di competenza dei Paesi membri mentre la Corte costituzionale (sentenza n. 111 del 2024) ha dichiarato legittima la tassa del 2022-2023 respingendo i ricorsi di circa venti società energetiche, stabilendo conformità giuridica del contributo di solidarietà temporaneo di cui al regolamento UE 2022/1854;

in questo quadro nessuna misura compensativa è stata prevista a tutela della continuità territoriale marittima delle comunità insulari di cui al regolamento CE n. 1008/2008 e al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 122;

il provvedimento in esame, in recepimento anche dei contenuti del decreto-legge n. 153 del 2026, ha introdotto un meccanismo straordinario di anticipazione di natura fiscale, stabilendo l'obbligo di versamento anticipato nella misura del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro;

tale misura non costituisce un prelievo fiscale effettivo sui guadagni straordinari, bensì un mero anticipo finanziario di cassa che riconosce contestualmente un credito d'imposta utilizzabile a scomputo o a rimborso, consentendo a tali gruppi di recuperare integralmente le somme versate ed evitando di fatto l'introduzione di un reale e doveroso prelievo sui profitti straordinari;

il Governo ha dunque deliberatamente rinunciato a tassare gli extraprofitti accumulati dalle grandi società del settore petrolifero ed energetico, scaricando sui bilanci pubblici e sulla collettività il peso

finanziario delle misure di attenuazione dei prezzi,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate all'istituzione di un contributo di solidarietà permanente e strutturale sugli extraprofitti realizzati dagli operatori e dalle società del settore petrolifero e all'utilizzo di una quota degli stessi per sterilizzare gli aumenti tariffari sui collegamenti marittimi con le isole minori garantendo tariffe protette per residenti, lavoratori pendolari, studenti e utenti sanitari ai sensi dell'articolo 45 del regolamento UE n. 651/2014 e dell'articolo 8 della legge n. 117 del 2022;

9/3045-A/**22**. Carmina, Raffa, Alifano, Gu-bitosa, D'Orso, Aiello, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere gli effetti derivanti dal nuovo incremento del costo dei carburanti conseguente all'ulteriore crisi dei mercati internazionali;

in particolare, l'articolo 1 ridetermina, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, estendendo la medesima aliquota ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel aventi i requisiti previsti dalla normativa europea;

la relazione tecnica evidenzia che la rideterminazione dell'aliquota produce effetti anche sul gasolio impiegato in agricoltura, settore particolarmente esposto all'incremento dei costi energetici e dei carburanti;

la natura temporanea della misura, limitata a un periodo di otto giorni, rende necessario valutare interventi ulteriori e di carattere maggiormente strutturale qualora permangano condizioni di particolare

tensione sui mercati petroliferi e sui prezzi praticati ai consumatori;

la Basilicata rappresenta il principale territorio nazionale per la produzione di petrolio e riveste, pertanto, un ruolo strategico nell'approvvigionamento energetico del Paese; una condizione che rende particolarmente evidente la necessità di assicurare alle comunità interessate dalle attività estrattive un'adeguata compensazione dei costi economici, sociali e territoriali connessi allo sfruttamento delle risorse energetiche;

a tale rilevanza strategica sul piano energetico non corrispondono condizioni economiche e infrastrutturali altrettanto favorevoli: secondo i dati dell'ISTAT, nel 2024 il prodotto interno lordo per abitante della Basilicata è stato pari a circa 28.400 euro, valore significativamente inferiore a quelli registrati nelle aree economicamente più sviluppate del Paese;

la particolare conformazione territoriale della regione, la presenza diffusa di piccoli comuni e aree interne, le carenze infrastrutturali e la limitata disponibilità di alternative al trasporto privato rendono inoltre l'utilizzo dell'automobile una necessità per una parte rilevante della popolazione e accrescono l'incidenza dei costi dei carburanti sui bilanci delle famiglie e delle imprese, nonché sui costi sostenuti dalle aziende agricole e dalle attività produttive;

tale situazione assume particolare rilievo in una regione che, pur contribuendo in misura determinante alla produzione petrolifera nazionale, continua a sostenere prezzi elevati dei carburanti: secondo i dati pubblicati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla data del 13 settembre 2026 il prezzo medio regionale in modalità *self service* era pari a 2,218 euro al litro per il gasolio e a 2,118 euro al litro per la benzina;

l'ordinamento ha peraltro già riconosciuto in passato l'esigenza di assicurare specifiche forme di compensazione ai territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi, anche attraverso meccanismi destinati alla riduzione del prezzo dei carburanti a beneficio dei residenti;

appare pertanto opportuno che il contributo assicurato dalla Basilicata all'approvvigionamento energetico nazionale trovi un'effettiva corrispondenza in misure capaci di ridurre il costo della mobilità sostenuto dai cittadini e dalle imprese lucane, anche recuperando e aggiornando strumenti compensativi già sperimentati in passato e tenendo conto delle condizioni socio-economiche e infrastrutturali della regione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a rafforzare il monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei carburanti nelle regioni interessate da rilevanti attività di estrazione di idrocarburi, con particolare riferimento alla Basilicata, e a valutare, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con gli equilibri di finanza pubblica, l'introduzione di specifiche misure di agevolazione o compensazione sul costo dei carburanti in favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti nei territori maggiormente interessati dalle attività estrattive, anche mediante il rafforzamento o la rimodulazione degli strumenti statali di compensazione già previsti dalla legislazione vigente per i territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi, tenendo conto del contributo assicurato da tali territori all'approvvigionamento energetico nazionale nonché delle relative condizioni socio-economiche, infrastrutturali e di accessibilità, con particolare riguardo alle aree interne.

9/3045-A/**23**. Lomuti, Alifano, Gubitosa, Raffa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea in prima lettura, reca misure urgenti volte a contenere gli effetti dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, in particolare, del carburante;

l'aumento dei prezzi dei carburanti incide significativamente anche sulle imprese del commercio su aree pubbliche, per

le quali il veicolo rappresenta uno strumento indispensabile per il trasporto delle merci e delle attrezzature e, nel caso degli autonegozi, costituisce parte integrante dell'attività commerciale;

il sottoscrittore del presente atto al riguardo segnala che gli operatori ambulanti sostengono quotidianamente rilevanti costi di mobilità per raggiungere mercati, fiere e manifestazioni, spesso situati in comuni diversi e, soprattutto nei territori montani e nelle aree interne, caratterizzati da distanze considerevoli e da maggiori difficoltà logistiche;

il commercio su aree pubbliche costituisce una componente storica e identitaria del tessuto economico e sociale italiano, contribuisce alla vitalità dei centri storici e dei borghi e garantisce un servizio importante anche nei piccoli comuni nei quali la presenza degli esercizi commerciali tradizionali è progressivamente diminuita;

in ragione di quanto suesposto, la scrivente evidenzia come l'aumento dei costi di esercizio rischia di determinare l'abbandono delle piazze meno redditizie, con conseguenze negative non soltanto per le imprese interessate, ma anche per i cittadini e per la tenuta economica e sociale dei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, anche attraverso iniziative normative di natura fiscale o contributiva, specifiche misure di sostegno in favore delle micro e piccole imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, al fine di attenuare l'incidenza dei costi del carburante utilizzato per i veicoli strumentali all'attività, con particolare riguardo agli operatori attivi nei piccoli comuni, nei territori montani e nelle aree interne.

9/3045-A/**24**. Ambrosi, Coppo, De Corato, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad as-

sicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e, all'articolo 2, autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a trasferire ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, al fine di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita;

la siderurgia costituisce un settore di rilevanza strategica per il sistema economico e industriale nazionale e rappresenta un presupposto essenziale per il funzionamento di numerose filiere produttive, tra cui la meccanica, l'*automotive*, la cantieristica, le infrastrutture, l'energia e i comparti connessi alla difesa;

la salvaguardia di un'adeguata capacità nazionale di produzione dell'acciaio assume pertanto rilievo non soltanto sotto il profilo produttivo e occupazionale, ma anche ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'autonomia strategica nazionale;

l'industria siderurgica italiana presenta già oggi una struttura produttiva caratterizzata da un ricorso al forno elettrico significativamente superiore rispetto a quello dei principali concorrenti industriali europei;

secondo i dati della *World Steel Association* relativi al 2025, in Italia il 90,1 per cento dell'acciaio grezzo è prodotto mediante forno elettrico e il 9,9 per cento mediante ciclo a ossigeno; in Germania il forno elettrico rappresenta invece il 30,6 per cento della produzione e il ciclo a ossigeno il 69,4 per cento, mentre in Francia le rispettive quote sono pari al 36,4 e al 63,6 per cento;

tali dati evidenziano come l'Italia abbia già realizzato una trasformazione della propria struttura siderurgica particolarmente avanzata sotto il profilo dell'elettificazione dei processi produttivi e rendono necessario che l'ulteriore percorso di transizione sia accompagnato dalla salvaguardia della competitività e della capacità produttiva nazionale;

la progressiva diffusione, a livello europeo e mondiale, della produzione mediante forno elettrico accresce parallelamente la rilevanza strategica del rottame ferroso, materia prima fondamentale per tale tecnologia, con particolare riferimento alla disponibilità delle qualità necessarie alle diverse produzioni siderurgiche;

l'*OECD Steel Outlook 2026* evidenzia come il rottame, *input* essenziale della produzione mediante forno elettrico, sia sempre più considerato una materia prima strategica e come 42 economie applichino forme di restrizione alle esportazioni di rottame ferroso, segnalando una crescente attenzione internazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento di tale risorsa;

la transizione verso il forno elettrico può essere accompagnata dall'impiego del preridotto di ferro – DRI (*Direct Reduced Iron*), ottenuto a partire dal minerale di ferro e utilizzabile quale fonte ferrosa complementare al rottame;

per il polo siderurgico di Taranto è stato sviluppato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di DRI con una capacità prevista di 2,5 milioni di tonnellate annue, destinato ad alimentare i forni elettrici previsti nel sito, contribuendo alla diversificazione delle fonti ferrose utilizzabili nel nuovo assetto produttivo;

la transizione della siderurgia nazionale verso tecnologie a minore intensità emissiva deve pertanto essere accompagnata da una strategia industriale capace di coniugare gli obiettivi ambientali con la tutela della capacità produttiva, dell'occupazione, della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti;

la particolare rilevanza del polo siderurgico di Taranto per il sistema industriale nazionale impone di evitare che, nel corso del processo di transizione tecnologica e nelle more della definizione del nuovo assetto proprietario e industriale, possano determinarsi perdite irreversibili di capacità produttiva, infrastrutture, competenze e *know-how*;

la posizione già raggiunta dall'Italia nell'elettrificazione della produzione side-

rurgica rende altresì necessario che le ulteriori scelte di decarbonizzazione tengano conto delle condizioni di competitività rispetto agli altri grandi Paesi produttori europei e della necessità di garantire un'adeguata diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti;

la crescente rilevanza strategica delle materie prime e degli input necessari alla produzione siderurgica rende necessario evitare che la transizione determini nuove dipendenze strutturali dall'estero, in particolare per l'approvvigionamento di materie prime, preridotto e semilavorati siderurgici;

la dimensione della sfida e il carattere strategico della produzione siderurgica rendono opportuno affrontare tale questione anche a livello europeo, al fine di individuare, nell'ambito della disciplina dell'Unione, strumenti e condizioni idonei ad accompagnare il processo di decarbonizzazione salvaguardando al contempo la continuità e la capacità produttiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire presso le competenti istituzioni europee affinché, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e di decarbonizzazione, siano individuati strumenti, condizioni e tempistiche idonei ad accompagnare la transizione del polo siderurgico di Taranto salvaguardandone la continuità e la capacità produttiva, in considerazione del suo carattere strategico per il sistema industriale nazionale e per l'autonomia strategica della Nazione e ad evitare che tale processo determini la perdita irreversibile di capacità produttive e competenze industriali ovvero nuove dipendenze strutturali dall'estero per l'approvvigionamento degli input necessari alla produzione siderurgica.

9/3045-A/**25**. Gardini, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di

prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche, ridetermina, all'articolo 1, commi 1 e 2, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e sul biodiesel a 532,90 euro per mille litri per periodi circoscritti, registrando una riduzione di 140 euro per mille litri rispetto all'aliquota ordinaria;

tale intervento rappresenta solo l'ultimo di una serie di provvedimenti d'urgenza e decreti interministeriali temporanei di breve durata resisi necessari dall'inizio della crisi dei mercati energetici internazionali;

il ricorso sistematico a riduzioni *ad hoc* e a termine — prive di una programmazione finanziaria strutturale e coperte di volta in volta con risorse eterogenee — genera una grave incertezza operativa per le imprese del settore dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e per le famiglie, impossibilitate a programmare i costi di esercizio anche nel breve periodo;

occorre garantire la certezza delle coperture finanziarie mediante la creazione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito « Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti », ad alimentazione bimestrale vincolata e indisponibile per finalità diverse;

per rendere effettivo il meccanismo è necessario determinare il maggior gettito IVA in modo oggettivo ed *ex post*, calcolandolo sulla differenza tra il prezzo di riferimento medio del bimestre e quello indicato nei documenti di finanza pubblica, ponderata per i volumi immessi in consumo e per la quota di consumatori finali che non esercitano la detrazione dell'imposta;

l'attivazione del meccanismo di riduzione deve rispondere a condizioni di mercato trasparenti e prefissate (superamento del 5 per cento del valore programmatico ovvero del 10 per cento della media dei 24 mesi precedenti) ancorate ai prezzi internazionali al netto delle imposte, onde evitare oscillazioni perverse provocate dall'effetto della stessa riduzione del prezzo alla pompa;

al fine di evitare l'inerzia amministrativa che ha paralizzato l'applicazione della normativa vigente negli ultimi diciotto anni, il provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze deve assumere natura meramente ricognitiva, prevedendo l'applicazione di diritto delle riduzioni in caso di decorso del termine;

la disciplina deve garantire la perfetta simmetria finanziaria, disponendo il ripristino automatico delle aliquote ordinarie al venir meno delle condizioni e assicurando che in nessun caso la riduzione porti le aliquote al di sotto dei minimi stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE;

risulta indispensabile tutelare le agevolazioni fiscali esistenti (es. carburante per uso agricolo) evitando che la riduzione dell'aliquota ordinaria di accisa ne deprima l'impatto economico;

è primario interesse pubblico assicurare che la riduzione d'accisa si traduca in un reale beneficio per i consumatori finali e non in un extracosto assorbito lungo la filiera distributiva, rendendo necessari stringenti obblighi di comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e un efficace monitoraggio da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi e della Guardia di finanza;

l'introduzione di un regime flessibile delle aliquote necessita di un'adeguata disciplina contro — magazzinaggio sui quantitativi di carburante giacenti, per prevenire manovre speculative e mancate ottemperanze fiscali nei momenti di variazione delle aliquote,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo, finalizzate a:

trasformare in meccanismo permanente e strutturale la compensazione tra il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'aumento dei prezzi interna-

zionali dei carburanti e la riduzione delle relative aliquote di accisa;

istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato e vincolato (« Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti ») destinato esclusivamente alla copertura delle riduzioni d'accisa;

definire criteri trasparenti ed effettivi per l'attivazione automatica del taglio dell'accisa al verificarsi di scostamenti percentuali definiti del prezzo dei prodotti petroliferi rispetto ai valori programmatici o storici di riferimento;

predisporre un efficace sistema di sorveglianza sui prezzi praticati lungo la rete di distribuzione, volto a verificare il completo trasferimento del beneficio fiscale sul prezzo finale al consumo e a sanzionare eventuali comportamenti elusivi o speculativi;

disciplinare in modo puntuale le giacenze e le comunicazioni delle scorte presso

i depositi e gli impianti in occasione delle variazioni d'aliquota, al fine di scongiurare fenomeni di accaparramento o elusione fiscale.

9/3045-A/**26**. Raffa, Alifano, Gubitosa.

La Camera

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse;

a valutare di disciplinare in modo diverso le giacenze e le comunicazioni delle scorte presso i depositi e gli impianti in occasione delle variazioni d'aliquota.

9/3045-A/**26**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Raffa, Alifano, Gubitosa.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19ALA0213660